

ASSEMBLEA *dei* SOCI
PADOVA – BARAÑAIN
28 NOVEMBRE 2015
DOCUMENTI

*relativi ai punti in discussione
all'ordine del giorno*



CONVOCAZIONE	4
NOTIZIE UTILI	6
▶ Programma della giornata	6
▶ Informazioni varie	6
DOCUMENTI	
RELATIVI AI PUNTI IN DISCUSSIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO	7
Nota introduttiva al nuovo modello di governance	9
▶ Punto 2 Parte straordinaria: Delibera modifica dello Statuto	13
▶ Punto 3 Parte ordinaria: Modifica regolamento assembleare	49



CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI

**BANCA POPOLARE
ETICA
SOCIETÀ COOPERATIVA
PER AZIONI**

È convocata l'**assemblea ordinaria e straordinaria** di tutti i soci della Banca Popolare Etica che si terrà in prima adunanza il giorno 27 novembre 2015 alle ore 9.30 nella sede sociale in Padova Via N. Tommaseo, 7, e a Bilbao presso la succursale spagnola, C/Santa María, 9, e in **seconda convocazione il giorno 28 novembre 2015 alle ore 10.30 a Padova** presso il Centro Congressi "A. Luciani" in Via Forcellini, 170/a, 35128, e a Barañain, vicino a Pamplona, presso l'Auditorium de Barañain, calle Comunidad de Navarra, 2.

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale, hanno diritto a intervenire all'assemblea ed esercitarvi il diritto di voto solo coloro che risultano iscritti nel Libro soci da almeno 90 (novanta) giorni rispetto alla prima convocazione, ovvero dal 29 agosto 2015. I soci che hanno provveduto a depositare i titoli presso altro intermediario autorizzato e aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli potranno intervenire previa esibizione della relativa comunicazione rilasciata dal suddetto intermediario.

Sempre ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale, ciascun socio presente in assemblea in proprio o come rappresentante di altro ente non può esercitare, in proprio e per delega, un numero di voti complessivi superiori a 10 (dieci), oltre al suo e ai casi di rappresentanza legale. Ai sensi dell'art. 3.4 del Regolamento assembleare, la delega fatta per iscritto non può essere conferita con il nome del rappresentante in bianco e il rappresentante potrà farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega stessa (art. 2372 c.c.).

La delega, firmata in originale dal delegante, dovrà essere accompagnata, a pena di invalidità, dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità di quest'ultimo. Nel caso di soci diversi da persone fisiche la delega, firmata in originale dal legale rappresentante del delegante, dovrà essere accompagnata oltre che da copia di un documento di identità in corso di validità, anche dall'autocertificazione dell'organizzazione resa a norma delle disposizioni di cui all'art. 46 D.P.R. 28-12-2000, n. 445, che dichiara la qualità di legale rappresentante, ovvero opportuna documentazione attestante la legale rappresentanza.

Al fine di agevolare la verifica della loro legittimazione all'intervento in assemblea, i soci persona fisica e coloro che intervengono in assemblea in rappresentanza legale o volontaria di soci diversi da persona fisica con diritto di intervento in assemblea possono procedere alla **pre-registrazione** nel periodo **dal 3 novembre al 20 novembre 2015**, attraverso il sito www.bancaetica.it/assemblea seguendo la procedura indicata.

Il possesso e l'utilizzo del coupon con codice a barre stampato sul talloncino indirizzo del *BancanotE* consentirà una registrazione semplificata sia in caso di pre-registrazione sia in caso di registrazione il giorno dell'assemblea.

Tutte le informazioni a riguardo sono contenute nel *BancanotE* "Istruzioni per la partecipazione".

Presso la sede legale e presso la succursale di Bilbao è depositata e a disposizione dei soci che volessero prenderne visione la documentazione oggetto delle delibere dell'ordine del giorno dell'assemblea e quella prevista dalle vigenti norme.

Ulteriori informazioni circa la modalità di intervento all'assemblea potranno essere richieste all'Ufficio Relazioni Culturali e RSI della Banca - Via N. Tommaseo, 7 - 35131 Padova, tel. +39 049 8771129, e-mail: assembleasoci@bancaetica.com.



**L'ASSEMBLEA È CHIAMATA A DISCUTERE E DELIBERARE SUL SEGUENTE
ORDINE DEL GIORNO**

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Parte straordinaria: Delibera modifica dello Statuto;
3. Parte ordinaria: Modifica Regolamento assembleare;
4. Varie ed eventuali.



NOTIZIE UTILI

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

- ▶ Ore 8.30: accoglienza soci e inizio registrazione partecipanti
- ▶ Ore 10.30: inizio lavori assembleari
- ▶ Ore 15.00: termine previsto per la chiusura dell'assemblea

INFORMAZIONI VARIE

- ▶ **TRADUZIONE SIMULTANEA PER I SOCI SPAGNOLI E ITALIANI**
L'assemblea sarà unica e in doppia sede, tra le due sedi sarà attivo un sistema di videoconferenza con traduzione simultanea dall'italiano e dallo spagnolo.
Non sarà disponibile il servizio di streaming.
- ▶ **SERVIZIO CAFFETTERIA**
Sarà presente un servizio di caffetteria.

DOCUMENTI

*relativi ai punti in discussione
all'ordine del giorno*



NOTA INTRODUTTIVA AL NUOVO MODELLO DI GOVERNANCE

UN NUOVO MODELLO DI GOVERNANCE MODIFICHE STATUTARIE E REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

Cari soci e care socie il percorso partecipativo che ci ha impegnato per oltre un anno è giunto al termine e sabato 28/11 l'assemblea sarà chiamata ad approvare il nuovo Statuto e il nuovo regolamento assembleare.

Si è trattato di un percorso molto positivo per i risultati raggiunti e per la disponibilità e la passione di tanti soci e socie.

Come sempre il risultato raggiunto può non accontentare tutti, ma è un risultato condiviso dalla maggioranza di coloro che hanno partecipato al percorso.

Il nuovo Statuto e il regolamento sono quindi il frutto di questo percorso, delle scelte politiche che il Consiglio di Amministrazione è stato chiamato a fare, e quindi delle richieste di modifica di Banca d'Italia.

È molto positivo notare che dall'interlocuzione positiva con Banca d'Italia, che purtroppo è avvenuta in tempi stretti, per cause non dipendenti da Banca Etica, è emerso un sostanziale apprezzamento del meccanismo elettorale che abbiamo proposto: non era un'ipotesi scontata. Lo scambio avuto con Banca d'Italia ha evidenziato ancora una volta come il precedente meccanismo elettorale non rispondesse alla nuova normativa sul governo societario delle banche (circolare 285/13 di Banca d'Italia) e come anche le altre ipotesi proposte durante il nostro percorso partecipativo non sarebbero state giudicate positivamente.

Come sappiamo oltre alle motivazioni normative vi erano anche altre motivazioni per cambiare il nostro regolamento elettorale dettate sia dalle criticità del modello precedente sia dalla necessità di adeguare il regolamento alla complessità che ci troviamo ad affrontare e alla scelta di meccanismi partecipativi dei soci e delle socie attraverso il diagramma associativo e l'idea dei portatori di valori.

L'assemblea del 28 novembre 2015, che avrà luogo a Padova e a Barañain, pertanto, nella sua parte **straordinaria**, avrà come tema principale **la deliberazione delle modifiche statutarie così come modificate da Banca d'Italia e approvate in un CdA straordinario del 27/10/15**, mentre nella parte **ordinaria** porterà a votare il **nuovo regolamento assembleare (approvato in CdA il 6/11/15)** che darà attuazione alla nuova governance di Banca Etica.

La versione definitiva dello Statuto, con comparazione tra vecchio e nuovo, è disponibile nel materiale assembleare.

Vista la complessa interazione avuta con Banca d'Italia e il fatto che lo Statuto risponde alle scelte condivise nel percorso partecipativo, **gli articoli modificati dello Statuto verranno posti in votazione in un unico blocco; all'assemblea verrà quindi chiesto di approvare o meno le modifiche nella loro interezza.**

Da qui ne consegue che **la discussione e la deliberazione in merito al regolamento assembleare**, che verranno fatte durante la parte ordinaria dell'assemblea, non dovranno essere in contrasto o modificative di quanto contenuto nello Statuto.



Per una migliore gestione dei lavori assembleari sarebbe molto opportuno far avere anticipatamente alla Segreteria Generale eventuali proposte di mozioni **entro il 23 novembre 2015**, alla seguente mail: assembleasoci@bancaetica.com.

Il nuovo Statuto

Per una maggiore chiarezza abbiamo suddiviso il gruppo degli articoli modificati in due parti:

- ▶ la **prima** contiene gli articoli modificati dello Statuto direttamente collegati al nuovo modello di governance: artt. 10 bis, 25, 25 bis, 26, 26 bis, 31
- ▶ la **seconda** parte riporta invece tutte le altre modifiche statutarie: artt. 11, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40 bis, 41, 43, 43 bis, 44, 45, 47

Guida alla lettura degli articoli modificati direttamente collegati alla governance

L'**articolo 10 bis** nasce dall'esigenza di riconoscere in modo esplicito il ruolo dell'Organizzazione Territoriale dei soci e del Tavolo dei soci di Riferimento; importante in questo caso che oltre al riconoscimento della nostra compagine sociale ci si anche il riconoscimento di questa nostra peculiare modalità organizzativa da parte dell'Istituto di Vigilanza.

L'**articolo 25** prevede la possibilità di svolgere le assemblee non solo in Italia ma anche negli altri stati in cui essa opera, prevedendo che i soci possano partecipare alle assemblee anche mediante collegamenti a distanza. Il voto inoltre potrà essere espresso per corrispondenza o mediante altri strumenti di voto a distanza.

L'**articolo 25 bis** inerisce essenzialmente l'inserimento, fra le competenze dell'assemblea, dei criteri per la definizione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o della carica.

L'**articolo 26** norma la partecipazione dei soci mediante collegamenti a distanza.

Si tratta di una modifica fatta da Banca d'Italia e dovremo in futura gestirla in modo che sia un plus alla partecipazione in Banca Etica .

L'**articolo 26 bis** fa riferimento al regolamento assembleare, in esso sono state inserite (su richiesta di Banca d'Italia) le modalità e i criteri di votazione delle cariche sociali, nonché di presentazione delle liste e delle candidature individuali. È l'articolo più strettamente legato al regolamento assembleare posto in votazione nella parte ordinaria dell'assemblea.

L'**articolo 31** è relativo alla composizione e nomina del CdA; va segnalato il rafforzamento, tra i criteri di candidatura dei consiglieri, della coerenza dei profili con la missione della Banca; infine, come richiesto dalla normativa, viene purtroppo tolto il vincolo dell'essere soci della Banca per le persone che andranno a ricoprire cariche sociali.

Proposta di regolamento assembleare

Il Consiglio di Amministrazione della Banca, dopo aver presentato durante l'assemblea di Milano una proposta di linee guida della nuova governance e aver avuto un primo ritorno dai soci, ha elaborato, assieme alle proposte di modifiche statutarie, una prima ipotesi di regolamento assembleare (ossia delle regole che definiranno in modo puntuale il processo di individuazione e nomina dei candidati agli organi sociali della Banca); elementi caratterizzanti di questa proposta sono i seguenti:

- ▶ partecipazione attiva dei soci;
- ▶ voto per lista, ossia la scelta della squadra di amministratori e del programma che, questi, si impegnano a realizzare;
- ▶ possibilità di votare singoli candidati inseriti in un apposito elenco;
- ▶ trasparenza ed equità in tutto il processo elettorale.

Questa ipotesi di regolamento è stata discussa con tutti i portatori di valore (aree territoriali, tavolo dei soci di riferimento, soci lavoratori/trici del gruppo BE) nel mese di settembre u.s. Anche sulla scorta di quanto emerso durante gli incontri, il CdA ha deliberato una nuova



proposta di regolamento che trovate in questo documento e che verrà sottoposta alla discussione e deliberazione dei soci durante la parte ordinaria dell'assemblea del 28 novembre prossimo.

Grazie a quest'ultimo confronto questa nuova proposta è stata arricchita da:

- ▶ maggiore garanzia di pluralismo: la lista alternativa, che non è votata dalla maggioranza dei soci ma che abbia ottenuto 1/3 dei voti espressi, ha diritto alla presenza di due suoi candidati nel nuovo CdA;
- ▶ maggiore chiarezza rispetto al ruolo dei dipendenti nella loro presenza negli organi sociali: fissato a due il numero massimo della loro presenza nel CdA;
- ▶ presenza di clausole di garanzia.

La proposta tiene conto dello Statuto concordato con Banca d'Italia e delle norme di vigilanza. È stato chiarito che il CdA si può esprimere sulla adeguatezza delle liste e delle candidature ma che queste possono comunque partecipare al percorso elettorale.

a cura della Presidenza



PUNTO 2

PARTE STRAORDINARIA: DELIBERA MODIFICA DELLO STATUTO

STATUTO VIGENTE

MODIFICHE ALLO STATUTO VIGENTE IN VOTAZIONE

BANCA POPOLARE ETICA s.c.p.a.

Società per azioni - Capitale sociale Euro 35.096.093

Sede Legale e Direzione Generale in Padova, Via Niccolò Tommaseo 7

Iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Padova n. 99357/1997

codice banca 5018.7

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

STATUTO

Approvato dall'assemblea straordinaria del 30 maggio 1998

Modificato dall'assemblea straordinaria del 19 giugno 1999

Omologato dal Tribunale di Padova in data 1 ottobre 1999

e depositato al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Padova

Modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 novembre 2001 e depositata al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Padova

Modificato dall'assemblea straordinaria del 29 maggio 2004 e depositato al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Padova



Modificato dall'assemblea straordinaria del 28 maggio 2005 e depositato al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Padova

Modificato dall'assemblea straordinaria del 26 maggio 2007 e depositato al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Padova

Modificato dall'assemblea straordinaria del 23 maggio 2009 e depositato al registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A di Padova

Modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 giugno 2009 e depositato al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A di Padova

Modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 09 marzo 2010 e depositato al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Padova

Modificato dall'assemblea straordinaria del 19 maggio 2012 e depositato al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A di Padova

INDICE

TITOLO I Costituzione - Denominazione - Durata - Sede - Oggetto Sociale - Finalità
TITOLO II Patrimonio - soci - Azioni
TITOLO III
Sezione I - Organi della Società
Sezione II - L'assemblea
Sezione III - Il Consiglio di Amministrazione
Sezione IV - Il Collegio Sindacale
Sezione V - Il Comitato dei Proviviri
Sezione VI - La Direzione
TITOLO IV Articolo 48 - Comitato Etico
TITOLO V Bilancio e utile
TITOLO VI Articolo 51 - Scioglimento e norme di liquidazione

TITOLO I

Costituzione - Denominazione - Durata - Sede - Oggetto sociale - Finalità

Art. 1 - Costituzione e denominazione

È costituita una Società cooperativa per azioni con la denominazione "BANCA POPOLARE ETICA - Società cooperativa per azioni" o in forma abbreviata "Banca Etica" o "BPE". Essa è regolata dalle norme del presente Statuto.

La Banca Etica è capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare Etica iscritto all'ap-

INDICE

TITOLO I Costituzione - Denominazione - Durata - Sede - Oggetto Sociale - Finalità
TITOLO II Patrimonio - Soci - Azioni
TITOLO III
Sezione I - Organi della Società
Sezione II - L'assemblea
Sezione III - Il Consiglio di Amministrazione
Sezione IV - Il Collegio Sindacale
Sezione V - Il **Collegio** dei Proviviri
Sezione VI - La Direzione
TITOLO IV Articolo 48 - Comitato Etico
TITOLO V Bilancio e utile
TITOLO VI Articolo 51 - Scioglimento e norme di liquidazione



posito Albo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 64 del Testo Unico Bancario.

Art. 2 - Durata

La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento), con facoltà di proroga da parte della assemblea straordinaria dei soci.

Art. 3 - Sede e dipendenze

La Società ha Sede Legale in Padova. La Società può istituire, modificare, acquisire e sopprimere dipendenze ed uffici di rappresentanza sia in Italia che all'Estero, previe le autorizzazioni richieste dalla vigente normativa.

Art. 4 - Oggetto sociale

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, anche con non soci, ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, con l'intento precipuo di perseguire le finalità di cui al successivo art. 5. Essa può compiere, per conto proprio o di terzi, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti dalle disposizioni di Legge e regolamenti in materia, nonché ogni altra attività ed operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dell'oggetto sociale.

La società, nella sua qualità di capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare Etica, ai sensi dell'articolo 61 comma 4 del Testo Unico Bancario, emana nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento disposizioni alle componenti il Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Art. 5 - Finalità

La Società si ispira ai seguenti principi della Finanza Etica:

- ▶ la finanza eticamente orientata è sensibile alle conseguenze non economiche delle azioni economiche;
- ▶ il credito, in tutte le sue forme, è un diritto umano;
- ▶ l'efficienza e la sobrietà sono componenti della responsabilità etica;
- ▶ il profitto ottenuto dal possesso e scambio di denaro deve essere conseguenza di attività orientata al bene comune e deve essere equamente distribuito tra



tutti i soggetti che concorrono alla sua realizzazione;

- ▶ la massima trasparenza di tutte le operazioni è un requisito fondante di qualunque attività di finanza etica;
- ▶ va favorita la partecipazione alle scelte dell'impresa, non solo da parte dei soci, ma anche dei risparmiatori;
- ▶ l'istituzione che accetta i principi della Finanza Etica orienta con tali criteri l'intera sua attività.

La Società si propone di gestire le risorse finanziarie di famiglie, donne, uomini, organizzazioni, società di ogni tipo ed enti, orientando i loro risparmi e disponibilità verso la realizzazione del bene comune della collettività.

Attraverso gli strumenti dell'attività creditizia, la Società indirizza la raccolta ad attività socio-economiche finalizzate all'utile sociale, ambientale e culturale, sostenendo – in particolare mediante le organizzazioni non profit – le attività di promozione umana, sociale ed economica delle fasce più deboli della popolazione e delle aree più svantaggiate. Inoltre sarà riservata particolare attenzione al sostegno delle iniziative di lavoro autonomo e/o imprenditoriale di donne e giovani anche attraverso interventi di microcredito e microfinanza. Saranno comunque esclusi i rapporti finanziari con quelle attività economiche che, anche in modo indiretto, ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona. La Società svolge una funzione educativa nei confronti del risparmiatore e del beneficiario del credito, responsabilizzando il primo a conoscere la destinazione e le modalità di impiego del suo denaro e stimolando il secondo a sviluppare con responsabilità progettuale la sua autonomia e capacità imprenditoriale.

TITOLO II

Patrimonio – Soci – Azioni

Art. 6 - Patrimonio

Il Patrimonio Sociale è costituito:

- 1) dal Capitale Sociale;
- 2) dalla Riserva Legale;
- 3) dalla Riserva Statutaria;
- 4) da ogni altra riserva avente destinazione generica o specifica alimentata da utili netti nonché da ogni altra riserva prevista da norme di legge.

**Art. 7 - Capitale Sociale**

Il capitale della società è variabile ed è rappresentato da azioni nominative del valore nominale di Euro 52.50 (cinquantadue /50) ciascuna.

Art. 8 - Riserva Legale

La Riserva Legale è costituita con il prelievo annuo sugli utili netti di bilancio, secondo le percentuali previste dalla Legge.

Art. 9 - Riserva Statutaria ed Altre Riserve

La Riserva Statutaria è costituita con il prelievo annuo sugli utili netti di bilancio, nella misura stabilita a norma dell'art. 50 punto b) del presente Statuto.

L'assemblea può deliberare ulteriori accantonamenti alla Riserva Statutaria o ad altri tipi di riserve come previsto dall'art. 50 ultimo comma.

Art. 10 - Soci

Possono essere ammesse a socio le persone fisiche con esclusione di quelle che si trovano nelle condizioni previste dal successivo art. 13 primo comma. I minori possono essere ammessi a socio a richiesta del loro rappresentante legale, previa le eventuali autorizzazioni previste dalla Legge, il quale li sostituisce in tutti i rapporti con la Società.

Possono essere ammesse a socio le persone giuridiche, le società di ogni tipo, i consorzi, le associazioni, ed altri enti con esclusione di quelli che si trovano nelle condizioni previste dal successivo art. 13 ultimo comma; essi devono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società finché non sia stata ad essa notificata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (A.R.). Le modifiche di cui sopra si reputano conosciute dalla Società solo quando la lettera pervenga alla Sede Legale e diventano ad essa opponibili trascorsi tre giorni lavorativi dalla ricezione della stessa. Le persone come sopra designate ed i rappresentanti legali delle persone fisiche così come i rappresentanti comuni di cui al primo comma dell'art. 21 del presente Statuto, esercitano tutti i diritti spettanti ai soci da loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.

**Art. 10-bis - Organizzazione dei soci**

Al fine di favorire la partecipazione alle scelte dell'impresa, così come previsto dall'articolo 5 del presente Statuto, i soci sono così organizzati:

1. Il territorio in cui opera la Società è diviso in aree e queste sono suddivise in circoscrizioni. Ciascun socio è attribuito ad un'area e a una circoscrizione sulla base della propria residenza o della propria sede; in alternativa il socio potrà richiedere di essere inserito nell'area o nella circoscrizione riferita al proprio domicilio.

2. Il Consiglio di Amministrazione individua annualmente, in ragione dell'impegno previsto, le risorse da destinare allo svolgimento delle attività associative che si svolgono nelle aree.

3. La Società, nel rispetto della disciplina regolamentare approvata dall'assemblea dei soci, potrà riconoscere uno specifico ruolo, con esclusione in ogni caso di funzioni di gestione, indirizzo e/o rappresentanza verso i terzi, a forme di organizzazione dei soci non persone fisiche che contribuiscono allo sviluppo della banca e alla promozione della finanza etica.

4. Il Consiglio di Amministrazione potrà avvalersi della collaborazione dei gruppi di soci organizzati per il conseguimento di scopi ed obiettivi necessari per il perseguimento delle finalità della Società.

Art. 11 - Formalità per l'ammissione a socio

Chi intende diventare socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione una domanda scritta contenente, oltre al numero delle azioni richieste in sottoscrizione, le generalità, il domicilio ed ogni altra informazione e/o dichiarazione dovute per Legge o per Statuto o per richiesta della Società.

Il Consiglio di Amministrazione delibera relativamente all'accoglimento od al rigetto della domanda di ammissione a socio, tenendo conto in ogni caso dell'interesse della Società, nel rispetto delle finalità della stessa, dello spirito della forma cooperativa e delle previsioni statutarie.

La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci e comunicata all'interessato. Il Consiglio di Amministrazione deve, entro ses-

Art. 11 - Formalità per l'ammissione a socio

Chi intende diventare socio deve presentare, **anche in formato elettronico**, al Consiglio di Amministrazione una domanda scritta contenente, oltre al numero delle azioni richieste in acquisto o sottoscrizione le generalità ed ogni altra informazione e/o dichiarazione dovute per Legge o per Statuto o per richiesta della società.

Il Consiglio di Amministrazione delibera relativamente all'accoglimento od al rigetto della domanda di ammissione a socio, tenendo conto in ogni caso dell'interesse della Società, nel rispetto delle finalità della stessa, dello spirito della forma cooperativa e delle previsioni statutarie.

La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci e comunicata all'interessato. Il



santa giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Il rifiuto di ammissione può essere sottoposto dall'interessato al riesame del *Comitato* dei Probiviri con istanza di revisione da presentarsi, presso la Sede Legale della Società, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto. Il *Comitato* dei Probiviri, costituito ai sensi dello Statuto ed integrato da un rappresentante dell'aspirante socio, si pronuncia entro trenta giorni dal deposito dell'istanza, secondo le modalità di cui al successivo art. 44. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su richiesta del *Comitato* dei Probiviri pronunciandosi inappellabilmente sulla stessa entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del *Comitato* dei Probiviri.

Art. 12 - Acquisto della qualità di socio

La qualità di socio si acquista con l'iscrizione a Libro dei soci, previo versamento integrale dell'importo delle azioni sottoscritte, del sovrapprezzo e degli eventuali interessi di conguaglio. Nessun socio può essere intestatario di azioni per un valore nominale eccedente il limite di partecipazione al capitale sociale fissato per Legge.

La Società, appena rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti, per le quali non si procede all'iscrizione nel libro dei soci, devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso inutilmente tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla banca.

Art. 13 - Cause di inammissibilità

Non possono essere ammessi alla Società gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, che non abbiano ottenuto sentenza di riabilitazione e coloro che abbiano riportato condanne che comportino, anche in via temporanea, interdizione dai pubblici uffici.

Inoltre non possono essere ammesse alla Società le persone giuridiche, le società di ogni tipo, i consorzi, le associazioni ed altri enti che operino, anche tramite terzi, in attività o forme contrastanti con i principi ispiratori della Società.

Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Il rifiuto di ammissione può essere sottoposto dall'interessato al riesame del **Collegio** dei Probiviri con istanza di revisione da presentarsi, presso la Sede Legale della Società, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto. Il **Collegio** dei Probiviri, costituito ai sensi dello Statuto ed integrato da un rappresentante dell'aspirante socio, si pronuncia entro trenta giorni dal deposito dell'istanza, secondo le modalità di cui al successivo art. 44. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su richiesta del **Collegio** dei Probiviri pronunciandosi inappellabilmente sulla stessa entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del **Collegio** dei Probiviri.

**Art. 14 - Morte del socio**

In caso di morte del socio, il rapporto sociale continua con gli eredi del defunto fatto salvo quanto stabilito all'art. 11. Nel caso in cui l'istanza di ammissione a socio presentata dagli eredi venga rigettata, agli eredi non ammessi verranno liquidate le azioni *secondo le norme di Legge*.

Art. 15 - Recesso

Il socio ha diritto di recedere dalla società nel caso in cui non abbia concorso alle deliberazioni assembleari riguardanti la modifica delle clausole dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società, la trasformazione della società, il trasferimento della sede sociale all'estero, la revoca dello stato di liquidazione, l'eliminazione di una o più cause di recesso previste, la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso e le modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione. Possono inoltre recedere i soci che non hanno concorso alla approvazione delle deliberazioni riguardanti l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni. La relativa dichiarazione deve farsi per iscritto nei termini di cui all'articolo 2437 bis del Codice Civile con lettera raccomandata diretta al Consiglio di Amministrazione che dovrà esaminarla nel termine di sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al tribunale. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, per i rapporti mutualistici tra socio e società, invece, ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Il pagamento avverrà entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio cui il recesso si riferisce.

Art. 16 - Esclusione del socio

L'esclusione, di competenza del Consiglio di Amministrazione, può essere deliberata in caso:

Art. 14 - Morte del socio

In caso di morte del socio, il rapporto sociale continua con gli eredi del defunto fatto salvo quanto stabilito all'art. 11. Nel caso in cui l'istanza di ammissione a socio presentata dagli eredi venga rigettata, agli eredi non ammessi verranno liquidate le azioni **secondo quanto previsto al successivo articolo 17**.

Art. 15 - Recesso

Il socio ha diritto di recedere dalla società nel caso in cui non abbia concorso alle deliberazioni assembleari riguardanti la modifica delle clausole dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società, la trasformazione della società, il trasferimento della sede sociale all'estero, la revoca dello stato di liquidazione, l'eliminazione di una o più cause di recesso previste, la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso e le modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione. Possono inoltre recedere i soci che non hanno concorso alla approvazione delle deliberazioni riguardanti l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni. La relativa dichiarazione deve farsi per iscritto nei termini di cui all'articolo 2437 bis del Codice Civile con lettera raccomandata diretta al Consiglio di Amministrazione che dovrà esaminarla nel termine di sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al tribunale. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, per i rapporti mutualistici tra socio e società, invece, ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Il pagamento, nei termini di cui al successivo articolo 17, avverrà entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio cui il recesso si riferisce.

Art. 16 - Esclusione del socio

L'esclusione, di competenza del Consiglio di Amministrazione, può essere deliberata in caso:



a) di fallimento del socio;
 b) di interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
 c) di gravi inadempienze agli obblighi derivanti dalla Legge o dallo Statuto;
 d) di inadempienza alle obbligazioni contrattuali assunte verso la Banca e inoltre, qualora il socio abbia costretto la Società ad atti giudiziali per l'adempimento delle obbligazioni contratte o si sia reso responsabile di atti dannosi o contrari all'interesse o al prestigio della Società.

L'esclusione ha effetto dalla comunicazione della deliberazione al socio escluso.

Il provvedimento di esclusione deve essere congruamente motivato e comunicato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata al domicilio del socio escluso.

Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso può proporre opposizione al Tribunale nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Il socio escluso può altresì ricorrere al *Comitato* dei Probiviri entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di esclusione, restando convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato.

Il *Comitato* dei Probiviri si pronuncerà entro trenta giorni dalla richiesta, ascoltato il richiedente od un suo rappresentante. Dalla comunicazione scritta all'interessato a mezzo di lettera raccomandata della pronuncia del *Comitato* dei Probiviri, decorre il termine di sessanta giorni per l'eventuale opposizione avanti l'Autorità Giudiziaria.

Al socio escluso saranno rimborsate le azioni a lui intestate secondo le norme di Legge.

a) di fallimento del socio;
 b) di interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
 c) di gravi inadempienze agli obblighi derivanti dalla Legge o dallo Statuto;
 d) di inadempienza alle obbligazioni contrattuali assunte verso la Banca e inoltre, qualora il socio abbia costretto la Società ad atti giudiziali per l'adempimento delle obbligazioni contratte o si sia reso responsabile di atti dannosi o contrari all'interesse o al prestigio della Società.

L'esclusione ha effetto dalla comunicazione della deliberazione al socio escluso.

Il provvedimento di esclusione deve essere congruamente motivato e comunicato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata al domicilio del socio escluso.

Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso può proporre opposizione al Tribunale nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Il socio escluso può altresì ricorrere al **Collegio** dei Probiviri entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di esclusione, restando convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato.

Il **Collegio** dei Probiviri si pronuncerà entro trenta giorni dalla richiesta, ascoltato il richiedente od un suo rappresentante. Dalla comunicazione scritta all'interessato a mezzo di lettera raccomandata della pronuncia del **Collegio** dei Probiviri, decorre il termine di sessanta giorni per l'eventuale opposizione avanti l'Autorità Giudiziaria.

Al socio escluso saranno rimborsate le azioni a lui intestate secondo le norme di Legge nei termini di cui al successivo articolo 17.

Nel caso di cui alla precedente lettera d) il Consiglio di Amministrazione, senza pregiudizio di ogni altra azione che spetti alla Società e senza necessità di formalità giudiziarie, può portare in compensazione dei propri crediti, anche ai sensi dell'articolo 1252 cod. civ. e con effetto nei confronti dei terzi, il debito verso il socio stesso per il controvalore delle azioni determinato, ai sensi del successivo articolo 17. Ove lo ritenga opportuno, la Società nella stessa ipotesi può, in luogo del rimborso e annullamento delle azioni, procedere all'acquisto delle azioni del socio debitore al prezzo stabilito secondo le modalità previste nel comma precedente.

**Art.17 - Annullamento delle azioni**

In ogni ipotesi di rimborso delle azioni, il Consiglio di Amministrazione dispone l'annullamento dei relativi certificati. Nel caso in cui i certificati non siano depositati presso la Società, questa diffida con lettera raccomandata con avviso di ricevimento il socio affinché provveda alla riconsegna dei certificati entro il termine di dieci giorni. Decorso infruttuosamente tale termine, il Consiglio di Amministrazione dispone ugualmente l'annullamento di tali certificati.

L'importo spettante a seguito del rimborso è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero. Le somme non riscosse entro un quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili restano devolute alla Società.

Art.18 - Trasferimento delle azioni

Le azioni sono trasferibili nei modi di legge.

Il Consiglio di Amministrazione può acquistare o rimborsare le azioni della Società secondo il disposto dell'art. 2529 c.c. nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, a tali fini destinati dall'assemblea dei soci, come previsto dall'art. 50 ultimo comma.

Art. 19 - Emissione di nuove azioni

Il Consiglio di Amministrazione propone all'assemblea ordinaria dei soci l'importo che, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dal bilancio stesso, deve essere versato, quale sovrapprezzo, in sede di sottoscrizione in aggiunta al valore nominale di ogni nuova azione. Determina inoltre l'applicazione e la misura degli interessi di conguaglio da corrispondersi in caso di sottoscrizione di nuove azioni in corso d'anno.

Art. 17 - Rimborso delle azioni

In ogni ipotesi di rimborso delle azioni, l'importo spettante è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero e si prescrive nei termini previsti dalla legge.

Il rimborso avverrà entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio cui la causa di cessazione del rapporto sociale si riferisce al valore complessivo di valore nominale e sovrapprezzo così come determinato annualmente dall'assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, può limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni del socio uscente e degli altri strumenti di capitale computabili nel CET1, anche in deroga a disposizioni del Codice Civile e ad altre norme di legge e ferme restando le autorizzazioni dell'autorità di vigilanza al rimborso degli strumenti di capitale, ove previste. Le determinazioni sull'estensione del rinvio e sulla misura della limitazione del rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale sono assunte dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto della situazione prudenziale della banca, in conformità delle disposizioni di vigilanza applicabili.

Art.18 - Trasferimento delle azioni

Le azioni sono trasferibili nei modi di legge.

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa primaria e regolamentare applicabile, può acquistare o rimborsare le azioni nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, a tali fini destinati dall'assemblea dei soci, come previsto dall'art. 50 ultimo comma.



Art. 20 - Vincoli su azioni

Il pegno ed ogni altro vincolo producono effetto nei confronti della Società dal momento in cui sono annotati nel Libro dei soci.

In caso di pegno od usufrutto delle azioni, il diritto di voto in assemblea resta comunque riservato al socio.

Art. 21 - Indivisibilità delle azioni

Le azioni sono nominative ed indivisibili. Nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

Se il rappresentante comune non è stato nominato o se di tale nomina non è stata data comunicazione alla Società, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno qualsiasi dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

Art. 22 - Dividendo

Il socio partecipa per intero al dividendo deliberato dall'assemblea, qualunque sia l'epoca dell'acquisto della qualità di socio; i sottoscrittori di nuove azioni devono però corrispondere alla Società gli interessi di conguaglio nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'art. 19.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili restano devoluti alla Società.

Art. 23 - Anticipazioni ai soci

La Società non potrà effettuare anticipazioni ai soci sulle proprie azioni né accettare proprie azioni in garanzia di obbligazioni con essa contratte.

TITOLO III

SEZIONE I Organi della società

Art. 24 - Organi sociali

Gli organi della Società sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale;
- d) il *Comitato* dei Proviviri;
- e) la Direzione Generale.

TITOLO III

SEZIONE I Organi della società

Art. 24 - Organi sociali

Gli organi della Società sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione**
- d) il Collegio Sindacale;
- e) il **Collegio** dei Proviviri;
- f) la Direzione Generale.



SEZIONE II L'assemblea

Art. 25 - Convocazione dell'assemblea

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché il giorno l'ora e il luogo della eventuale seconda convocazione, diverso dal primo, pubblicato, non meno di 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, su un quotidiano a diffusione nazionale scelto fra Il Sole 24 ore e La Repubblica ed affisso nelle dipendenze della Società.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, presso la Sede sociale od in qualunque altro luogo indicato nell'avviso di convocazione purché in Italia o in un paese dell'Unione Europea.

L'assemblea straordinaria ha luogo nei casi previsti dalla Legge e dal presente Statuto. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre convocare l'assemblea ogniqualvolta lo ritenga necessario. Deve altresì convocare l'assemblea su richiesta dei soci senza ritardo e comunque entro trenta giorni dalla presentazione della domanda contenente gli argomenti da trattare che deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto alla data della domanda stessa. La domanda deve essere sottoscritta, con firma autenticata nei modi di legge o da funzionari della Società a ciò delegati, da tutti i soci richiedenti e indicare gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

SEZIONE II L'assemblea

Art. 25 - Convocazione dell'assemblea

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la Sede sociale od in qualunque altro luogo indicato nell'avviso di convocazione purché in Italia o in un paese dell'Unione Europea, tenendo conto della diffusione internazionale dei soci. L'avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché il giorno l'ora e il luogo della eventuale seconda convocazione, diverso dal primo, è pubblicato, non meno di 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, su un quotidiano a diffusione nazionale scelto fra Il Sole 24 ore e La Repubblica ed affisso nelle dipendenze della Società.

L'avviso di convocazione sarà inoltre pubblicato sul sito web della società e su un quotidiano in lingua spagnola a diffusione nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione, nell'avviso di convocazione, può prevedere la partecipazione dei soci all'assemblea anche mediante collegamenti a distanza che garantiscano l'identificazione dei soggetti cui spetta il diritto di voto. Il Consiglio di Amministrazione, nell'avviso di convocazione, ha facoltà di prevedere che i soci possano votare per corrispondenza ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione.

Il regolamento di cui al successivo articolo 26 bis disciplina le modalità di partecipazione e di voto secondo quanto previsto dai precedenti commi.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea straordinaria ha luogo nei casi previsti dalla Legge e dal presente Statuto. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre convocare l'assemblea ogniqualvolta lo ritenga necessario. Deve altresì convocare l'assemblea su richiesta dei soci senza ritardo e comunque entro trenta giorni dalla presentazione della domanda contenente gli argomenti da trattare che deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto



alla data della domanda stessa. La domanda deve essere sottoscritta, con firma autenticata nei modi di legge o da funzionari della Società a ciò delegati, da tutti i soci richiedenti e indicare gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 25 bis - Competenze dell'assemblea

L'assemblea ordinaria dei soci:

- ▶ approva il bilancio e destina gli utili;
- ▶ nomina gli amministratori e i sindaci e procede alla loro revoca;
- ▶ conferisce l'incarico, sentito il Collegio Sindacale, alla Società di revisione cui è affidato il controllo contabile e provvede alla sua revoca;
- ▶ determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed alla Società di revisione incaricata del controllo contabile;
- ▶ determina la misura dei compensi da corrispondere ai Sindaci secondo quanto previsto al successivo articolo 41;
- ▶ approva le politiche di remunerazione nonché gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari in favore di amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato.

Annualmente a cura del Consiglio di Amministrazione, in occasione dell'assemblea di bilancio, dovrà essere data adeguata informativa relativamente all'attuazione delle politiche di remunerazione approvate.

Sono in ogni caso esclusi compensi basati su strumenti finanziari e bonus collegati ai risultati economici per i componenti il collegio sindacale;

- ▶ delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- ▶ approva il Regolamento Assembleare;
- ▶ delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge o dallo Statuto.

L'assemblea straordinaria dei soci delibera in merito alle modifiche dello Statuto sociale, salvo quanto disposto al successivo ar-

Art. 25 bis - Competenze dell'assemblea

L'assemblea ordinaria dei soci:

- ▶ approva il bilancio e destina gli utili;
- ▶ nomina gli amministratori e i sindaci e procede alla loro revoca;
- ▶ conferisce l'incarico, sentito il Collegio Sindacale, alla Società di revisione cui è affidato il controllo contabile e provvede alla sua revoca;
- ▶ determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed alla Società di revisione incaricata del controllo contabile;
- ▶ determina la misura dei compensi da corrispondere ai Sindaci secondo quanto previsto al successivo articolo 41;
- ▶ approva le politiche di remunerazione e **incentivazione** nonché gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari in favore di amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, **dei sindaci**, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;
- ▶ **approva i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.**

Annualmente a cura del Consiglio di Amministrazione, in occasione dell'assemblea di bilancio, dovrà essere data adeguata informativa relativamente all'attuazione delle politiche di remunerazione approvate.

Sono in ogni caso esclusi compensi basati su strumenti finanziari e bonus collegati ai risultati economici per i componenti il collegio sindacale;



articolo 37, nonché sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

- ▶ delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- ▶ approva il Regolamento Assembleare;
- ▶ delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge o dallo Statuto.

L'assemblea straordinaria dei soci delibera in merito alle modifiche dello Statuto sociale, salvo quanto disposto al successivo articolo 37, nonché sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 26 - Intervento in assemblea

Hanno diritto ad intervenire in assemblea ed esercitarvi il diritto di voto solo coloro che risultano iscritti nel Libro dei soci da almeno novanta giorni. Ogni socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero delle azioni allo stesso intestate. È ammessa la rappresentanza di un socio esclusivamente da parte di altro socio che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società, ovvero appartenente alle altre categorie indicate dall'art. 2372 c.c., munito di specifica delega scritta che dovrà essere conservata dalla Società. La delega compilata a norma di Legge vale tanto per la prima quanto per la seconda convocazione. Ciascun socio presente in assemblea non può rappresentare più di 10 soci, salvo i casi di rappresentanza legale. Ciascuna persona presente in assemblea in proprio o come rappresentante di altro ente non potrà comunque esercitare, in proprio e per delega, un numero di voti complessivi superiori ai 10 (dieci) oltre al suo e ai casi di rappresentanza legale.

L'assemblea ordinaria o straordinaria può riunirsi mediante videoconferenza o teleconferenza con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, purché siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento fra i soci. In particolare sono condizioni essenziali per la validità delle assemblee in video e teleconferenza che:

- ▶ sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del suo ufficio di Presidenza, di accertare l'idoneità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare ed accertare i risultati delle votazioni;

Art. 26 - Intervento in assemblea

Hanno diritto ad intervenire in assemblea ed esercitarvi il diritto di voto solo coloro che risultano iscritti nel Libro dei soci da almeno novanta giorni. Ogni socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero delle azioni allo stesso intestate. È ammessa la rappresentanza di un socio esclusivamente da parte di altro socio che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società, ovvero appartenente alle altre categorie indicate dall'art. 2372 c.c., munito di specifica delega scritta che dovrà essere conservata dalla Società. La delega compilata a norma di Legge vale tanto per la prima quanto per la seconda convocazione. Ciascun socio presente in assemblea non può rappresentare più di 10 soci, salvo i casi di rappresentanza legale. Ciascuna persona presente in assemblea in proprio o come rappresentante di altro ente non potrà comunque esercitare, in proprio e per delega, un numero di voti complessivi superiori ai 10 (dieci) oltre al suo e ai casi di rappresentanza legale.

Ai sensi del precedente articolo 25 per la partecipazione mediante collegamenti a distanza, dovranno essere rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento fra i soci. In particolare sono condizioni essenziali che:

- ▶ sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del suo ufficio di Presidenza, di accertare l'idoneità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare ed accertare i risultati delle votazioni;
- ▶ sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;



- ▶ sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- ▶ sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- ▶ vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante;
- ▶ i partecipanti all'assemblea collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo ove si tiene la riunione.

Art. 26 bis - Regolamento Assembleare

Il funzionamento dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è disciplinato, oltre che dalle norme di legge e di Statuto, da un regolamento approvato dall'assemblea ordinaria e valevole, fino a quando non sia modificato o sostituito, per tutte quelle successive.

Art. 26 bis - Regolamento Assembleare

Le modalità di svolgimento dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, **sono disciplinate**, oltre che dalle norme di legge e di Statuto, da un regolamento approvato dall'assemblea ordinaria e valevole, fino a quando non sia modificato o sostituito, per tutte quelle successive.

La votazione per l'elezione alle cariche sociali si svolge mediante un sistema di liste e di candidature individuali.

Le liste possono essere Partecipative o Autonome.

Ciascuna lista è composta da 9 (nove) candidati.

Le Liste Partecipative, in considerazione della condivisione del percorso necessario alla loro formazione, dovranno ricevere appoggio espresso da almeno tre Portatori di Valore, intendendosi per tali:

- ▶ **le Aree Territoriali individualmente considerate, disciplinate dall'apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci;**
- ▶ **l'insieme dei soci della banca che siano dipendenti del Gruppo Bancario Banca Popolare Etica, compresi i dipendenti della Fondazione Responsabilità Etica e i banchieri ambulanti;**
- ▶ **l'insieme dei soci di Riferimento della Banca, definiti dal Consiglio di Amministrazione sulla base dell'apposito Regolamento approvato dall'assemblea dei soci.**



Le Liste Autonome si costituiscono attraverso la raccolta di firme da parte dei soci.

Ai fini della formazione delle liste e della presentazione delle candidature individuali, il Consiglio di Amministrazione rende pubblici sul sito internet della banca i requisiti quali-quantitativi da esso stesso deliberati tenendo conto delle disposizioni di legge e di vigilanza, del presente Statuto, delle norme interne e dei requisiti valoriali propri di Banca Etica.

Ciascun socio potrà votare una sola lista e un solo nominativo fra quelli inseriti nell'elenco delle candidature individuali.

La lista che raccolga la maggioranza dei voti espressi dall'assemblea esprimerà 9 (nove) membri del Consiglio di Amministrazione.

La lista che, pur non risultando vincente, raccolga almeno 1/3 dei voti espressi dall'assemblea esprimerà 2 (due) membri del Consiglio di Amministrazione.

Nei limiti del numero di consiglieri previsto dal successivo articolo 31, la restante parte dei membri del Consiglio è eletta sulla base delle preferenze ottenute dai candidati nell'elenco delle candidature individuali.

Non potranno essere candidati i dipendenti appartenenti alla categoria del personale più rilevante del Gruppo Bancario Banca popolare Etica, così come previsto dal Documento di politiche e prassi di remunerazione del suddetto Gruppo nonché i dipendenti del Gruppo che svolgano le loro mansioni nell'ambito dell'organizzazione dei soci.

In ogni caso il numero di dipendenti che potranno essere eletti al Consiglio di Amministrazione, non potrà essere superiore a due.

Il Consiglio di Amministrazione propone candidature ulteriori in caso di un numero di candidature non sufficiente a garantirne la piena composizione.

La disciplina relativa alla presentazione delle candidature è dettagliata nel regolamento di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 27 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente del Consiglio di Am-



ministratore più anziano nella carica o, in caso di pari anzianità nella carica, da quello più anziano di età. In caso di assenza o di impedimento del Presidente e dei Vicepresidenti, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Il Segretario del Consiglio assume le funzioni di Segretario dell'assemblea, salvo che questa deliberi diversamente. Nelle Assemblee Straordinarie o quando il Presidente lo reputi opportuno tale funzione è assunta da un Notaio.

Il Presidente propone all'assemblea, per la relativa nomina, uno o più scrutatori scelti tra i soci.

Egli accerta la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto degli intervenuti a partecipare all'assemblea, per constatare se questa sia regolarmente costituita e sia rispettato il numero valido per deliberare. Al Presidente spetta accertare il diritto di intervento e dirigere la discussione e la votazione, proponendone, salvo diverse disposizioni statutarie o di Legge, le modalità.

Art. 28 - Costituzione dell'assemblea

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita in sede ordinaria qualunque sia il numero dei presenti, in sede straordinaria con l'intervento diretto, o per rappresentanza, di almeno cinquecento soci.

Art. 29 - Proroga dell'assemblea

Qualora in una giornata non fosse possibile esaurire la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno, l'assemblea può essere prorogata per la sua prosecuzione dal Presidente sino al settimo giorno successivo, dandone comunicazione all'adunanza, senza necessità di ulteriore avviso. Nella seconda giornata l'assemblea di prosecuzione si costituisce con le medesime maggioranze valide per la prima.

**Art. 30 - Validità delle delibere dell'assemblea**

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta di voti dei partecipanti, procedendo con votazione palese per tutte le deliberazioni. Le delibere dell'assemblea straordinaria devono essere approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei partecipanti alla votazione. Per la nomina alle cariche sociali si procede con votazione palese. La proclamazione avviene in due fasi. Vengono proclamate elette anzitutto le candidate che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella misura prevista dall'art. 31 cpv. 9.

Successivamente vengono proclamati eletti i candidati, senza differenza di genere, che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze in ordine decrescente. A parità di voti si intende eletto il più anziano di età.

I verbali delle Assemblee devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio e saranno trascritti sul libro dei verbali delle Assemblee.

**SEZIONE III
Il Consiglio di Amministrazione****Art. 31 - Composizione, nomina e cariche consiliari**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di nove ad un massimo di tredici Consiglieri, di cui almeno un quinto indipendenti, eletti dall'assemblea, previa determinazione del loro numero.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere soci.

I Consiglieri devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, e professionalità e indipendenza richiesti dalla Legge.

Fermi i requisiti previsti dalle norme vigenti, il curriculum professionale e sociale dei candidati dovrà essere di elevato profilo prevedendo, in particolare, conoscenza ed esperienza almeno in uno dei seguenti settori o materie:

- organizzazioni del Terzo Settore
- Economia Sociale e Solidale
- Cooperazione Sociale e Internazionale
- Finanza eticamente orientata
- Ambiente e energie rinnovabili.

In tali ambiti i candidati dovranno aver

Art. 30 - Validità delle delibere dell'assemblea

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta di voti dei partecipanti, procedendo con votazione palese per tutte le deliberazioni. Le delibere dell'assemblea straordinaria devono essere approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei partecipanti alla votazione. **Per la nomina alle cariche sociali si procede con votazione palese, con le modalità previste dal regolamento di cui al precedente articolo 26 bis.**

Nel caso di parità di voti fra più liste, risulteranno eletti i candidati della lista la cui media aritmetica dell'età anagrafica dei singoli componenti risulti inferiore alle altre.

Nel caso di parità di voti fra i candidati votati individualmente risulterà eletto il candidato più giovane.

I verbali delle Assemblee devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio e saranno trascritti sul libro dei verbali delle Assemblee.

**SEZIONE III
Il Consiglio di Amministrazione****Art. 31 - Composizione, nomina e cariche consiliari**

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione eletto dall'assemblea composto da tredici consiglieri di cui almeno un quarto indipendenti. La composizione del Consiglio assicura il necessario bilanciamento di competenze, esperienze, età, genere e proiezione internazionale.

I Consiglieri devono essere in possesso dei requisiti di autorevolezza, onorabilità, professionalità e indipendenza richiesti dalla legge nonché garantire un'adeguata dedizione di tempo all'incarico assunto.

Fermi i requisiti previsti dalle norme vigenti, il curriculum professionale e sociale dei candidati dovrà essere di elevato profilo prevedendo, in particolare, conoscenza ed esperienza almeno in uno dei seguenti settori o materie:

- organizzazioni del Terzo Settore
- Economia Sociale e Solidale
- Cooperazione Sociale e Internazionale
- Finanza eticamente orientata
- Ambiente e energie rinnovabili.



dato il loro contributo per almeno tre anni svolgendo almeno uno dei seguenti ruoli:

- ▶ amministratore di società
- ▶ operatore e/o volontario
- ▶ studioso e/o ricercatore
- ▶ formatore.

Le specifiche competenze e l'autorevolezza dei candidati dovranno essere tali da garantire un apporto significativo nelle discussioni consiliari contribuendo all'assunzione di decisioni conformi all'interesse sociale.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e fino a quattro Vicepresidenti.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente più anziano nella carica; a parità di anzianità prevale il criterio dell'età; in caso di assenza o impedimento anche dei Vicepresidenti, le funzioni sono assolte dal Consigliere più anziano d'età, a meno che il Consiglio di Amministrazione le attribuisca ad altro dei suoi membri. Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri un Segretario. I Consiglieri sono esonerati dal prestare cauzione.

Almeno un terzo dei Consiglieri deve essere non esecutivo. Ai consiglieri non esecutivi non possono essere attribuite deleghe né particolari incarichi e non possono essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della Società.

Almeno un terzo dei consiglieri deve essere di genere femminile.

Ai fini della presente disposizione il consigliere eletto per qualificarsi come indipendente:

- ▶ non deve essere, o essere stato nei tre anni precedenti alla presentazione della candidatura, dipendente della società, di altra società del gruppo, di una sua collegata o di una società verso la quale sia esercitato il controllo, anche di fatto, o influenza notevole;
- ▶ nei tre anni precedenti alla presentazione della candidatura non deve aver fornito, direttamente o indirettamente anche tramite relazioni familiari, alla società, ad altra società del gruppo, ad una sua collegata, controllata, anche di fatto, o soggetta ad influenza notevole, alcun servizio o prodotto, ovvero essere dipendente di una impresa che abbia fornito, nei medesimi termini di cui so-

In tali ambiti i candidati dovranno aver dato il loro contributo per almeno tre anni svolgendo almeno uno dei seguenti ruoli:

- ▶ amministratore di società
- ▶ operatore e/o volontario
- ▶ studioso e/o ricercatore
- ▶ formatore.

Le specifiche competenze e l'autorevolezza dei candidati dovranno essere tali da garantire un apporto significativo nelle discussioni consiliari contribuendo all'assunzione di decisioni conformi all'interesse sociale.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e **fino a due** Vicepresidenti.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente più anziano nella carica; a parità di anzianità prevale il criterio dell'età; in caso di assenza o impedimento anche dei Vicepresidenti, le funzioni sono assolte dal Consigliere più anziano d'età, a meno che il Consiglio di Amministrazione le attribuisca ad altro dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri un Segretario. I Consiglieri sono esonerati dal prestare cauzione.

Almeno un terzo dei Consiglieri deve essere non esecutivo. Ai consiglieri non esecutivi non possono essere attribuite deleghe né particolari incarichi e non possono essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della Società.

Almeno un terzo dei consiglieri deve essere eletto tra i candidati del genere meno rappresentato.

Ai fini della presente disposizione il consigliere eletto per qualificarsi come indipendente:

- ▶ non deve essere, o essere stato nei tre anni precedenti alla presentazione della candidatura, dipendente della società, di altra società del gruppo, di una sua collegata o di una società verso la quale sia esercitato il controllo, anche di fatto, o influenza notevole;
- ▶ nei tre anni precedenti alla presentazione della candidatura non deve aver fornito, direttamente o indirettamente anche tramite relazioni familiari, alla società, ad altra società del gruppo, ad una sua collegata, controllata, anche di fatto, o soggetta ad influenza notevole, alcun servizio o prodotto, ovvero essere



pra, o fornisca alla banca prodotti o servizi;

- ▶ non deve essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di alcun dipendente, amministratore, azionista di controllo della società o di altra società fornitrice di beni o servizi;
- ▶ non deve ricevere dalla società alcuna remunerazione al di fuori di quella che gli spetta come amministratore o come azionista.

Fatte salve le cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, non possono rivestire la carica di amministratore coloro che siano o divengano amministratori o sindaci di altre banche o società dalle stesse controllate, salvo che si tratti di enti centrali di categoria o banche o società partecipate.

Non possono, inoltre, rivestire la carica di amministratore coloro che siano o divengano Parlamentare italiano o europeo, Ministro, Sottosegretario, Presidente o Vicepresidente di Regione, Assessore Regionale o componente della Giunta Regionale, Segretario o Presidente di Partito a livello Regionale o Nazionale.

Le modalità di presentazione delle candidature sono definite nel Regolamento Assembleare di cui al precedente articolo 26 bis.

Art. 32 - Durata in carica degli Amministratori

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili per un massimo di quattro volte consecutive.

Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Presidente e i Vicepresidenti decadono al termine del periodo per il quale erano stati nominati Amministratori.

Con apposito regolamento interno, approvato dall'assemblea ordinaria, devono essere altresì previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente

dipendente di una impresa che abbia fornito, nei medesimi termini di cui sopra, o fornisca alla banca prodotti o servizi **il tutto sempre che il servizio o il prodotto reso non siano di entità tale da non comprometterne l'indipendenza secondo i criteri quantitativi previsti con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione;**

- ▶ non deve essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di alcun dipendente, amministratore, azionista di controllo della società o di altra società fornitrice di beni o servizi;
- ▶ non deve ricevere dalla società alcuna remunerazione al di fuori di quella che gli spetta come amministratore o come azionista.

Fatte salve le cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, non possono rivestire la carica di amministratore coloro che siano o divengano amministratori o sindaci di altre banche o società dalle stesse controllate, salvo che si tratti di enti centrali di categoria o banche o società partecipate.

Non possono, inoltre, rivestire la carica di amministratore coloro che siano o divengano Parlamentare italiano o europeo, Ministro, Sottosegretario, Presidente o Vicepresidente di Regione, Assessore Regionale o componente della Giunta Regionale, Segretario o Presidente di Partito a livello Regionale o Nazionale.

Le modalità di presentazione delle candidature sono definite nel Regolamento Assembleare di cui al precedente articolo 26 bis.

Art. 32 - Durata in carica degli Amministratori

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili per un massimo di quattro volte consecutive.

Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Presidente e i Vicepresidenti decadono al termine del periodo per il quale erano stati nominati Amministratori.

Con apposito regolamento interno, approvato dall'assemblea ordinaria, devono essere altresì previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente



detenuti dagli amministratori, che tengano conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni della società amministrata. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare.

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dall'assemblea in ogni momento, salvo il diritto al risarcimento del danno qualora la revoca avvenga senza giusta causa.

La perdita da parte dell'amministratore della qualità di socio ne comporta automaticamente la decadenza dalla carica.

Art. 33 - Sostituzione degli Amministratori

Se vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori, gli altri provvedono alla loro sostituzione per cooptazione con delibera consiliare approvata dal Collegio Sindacale. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea che potrà confermarli nell'ufficio o sostituirli. Se vengono a mancare più del cinquanta per cento degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare, senza indugio, l'assemblea per la sostituzione dei mancanti. Gli Amministratori così nominati dall'assemblea restano in carica fino al termine del periodo per il quale erano stati nominati gli Amministratori sostituiti. Venendo a mancare l'intero Consiglio, il Collegio Sindacale deve convocare d'urgenza l'assemblea per la sostituzione e nel frattempo esso compie gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 34 - Compenso degli Amministratori

L'assemblea stabilisce i compensi fissi e le medaglie di presenza per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo. Il Consiglio di Amministrazione determina, sentito il Collegio Sindacale, i compensi per gli Amministratori investiti di particolari cariche in coerenza con le politiche di remunerazione approvate dall'assemblea ai sensi del precedente articolo 25 bis.

Art. 35 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente, *presso la sede sociale o altrove, purché in Italia*, una volta almeno ogni

detenuti dagli amministratori, che tengano conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni della società amministrata. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare.

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dall'assemblea in ogni momento, salvo il diritto al risarcimento del danno qualora la revoca avvenga senza giusta causa.

Art. 35 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente presso la sede sociale **o in qualunque altro luogo indicato nell'avviso di**



mese e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta domanda motivata, con indicazione degli argomenti da trattare, dal Collegio Sindacale oppure da almeno un terzo dei Consiglieri i quali, in caso di necessità, possono provvedere direttamente alla convocazione. La convocazione è fatta dal Presidente con avviso contenente la data, l'ora ed il luogo della convocazione e l'ordine del giorno specifico ed analitico da inviare, alternativamente per raccomandata con avviso di ricevimento (A.R.), telefax o posta elettronica e che dovrà pervenire al domicilio di ciascun Consigliere sette giorni prima della data fissata per l'adunanza, salvi i casi di urgenza, per i quali la convocazione può essere fatta con le stesse modalità almeno due giorni prima della riunione. *È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti trattati;* verificandosi queste condizioni il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione onde consentire la stesura e sottoscrizione del relativo libro.

Della convocazione deve essere data notizia ai Sindaci Effettivi e al Direttore Generale, con le stesse modalità e nel rispetto dei giorni di preavviso sopra indicati. Le adunanze sono presiedute dal Presidente e sono valide quando intervenga la maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 36 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle delibere del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a votazione palese. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti alla riunione. Nelle votazioni a parità di

convocazione purché in Italia o in un paese dell'Unione Europea, una volta almeno ogni mese e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta domanda motivata, con indicazione degli argomenti da trattare, dal Collegio Sindacale oppure da almeno un terzo dei Consiglieri i quali, in caso di necessità, possono provvedere direttamente alla convocazione. La convocazione è fatta dal Presidente con avviso contenente la data, l'ora ed il luogo della convocazione e l'ordine del giorno specifico ed analitico da inviare, alternativamente per raccomandata con avviso di ricevimento (A.R.), telefax o posta elettronica e che dovrà pervenire al domicilio di ciascun Consigliere sette giorni prima della data fissata per l'adunanza, salvi i casi di urgenza, per i quali la convocazione può essere fatta con le stesse modalità almeno due giorni prima della riunione. **È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti trattati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione necessaria;** verificandosi queste condizioni il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione onde consentire la stesura e sottoscrizione del relativo libro.

Della convocazione deve essere data notizia ai Sindaci Effettivi e al Direttore Generale, con le stesse modalità e nel rispetto dei giorni di preavviso sopra indicati. Le adunanze sono presiedute dal Presidente e sono valide quando intervenga la maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 36 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle delibere del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a votazione palese. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti alla riunione. Nelle votazioni a parità di



voti prevale il voto di chi presiede il Consiglio. Tuttavia è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione per delegare parte delle proprie attribuzioni al Comitato Esecutivo, di cui al successivo art. 38. Alle riunioni partecipa con voto consultivo e con facoltà di fare inserire nei verbali le proprie dichiarazioni, il Direttore Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, chi lo sostituisce. Egli o il proprio sostituto devono astenersi dal presenziare alla discussione di argomenti, posti all'ordine del giorno, riguardanti la propria persona. Il Consiglio ha facoltà di far partecipare alle proprie riunioni, sempre con voto consultivo, uno o più Direttori, esperti negli argomenti in discussione.

Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto, a cura del Segretario del Consiglio, processo verbale sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso, da iscriversi sul relativo libro. In caso di assenza del Segretario, le sue funzioni vengono svolte dal Consigliere più anziano nella carica e a parità da quello più anziano d'età, escluso il Presidente.

Art. 37 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria gestione della Società, ad eccezione di quelli riservati per Legge all'assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può, tra l'altro, deliberare l'aumento del Capitale Sociale qualora si emettano nuove azioni per far fronte all'entrata di nuovi soci. Resta ferma la competenza dell'assemblea straordinaria nell'ipotesi di emissione di azioni da offrire in opzione. Il Consiglio di Amministrazione può nominare procuratori per singoli atti o determinate categorie di atti, ovvero conferire incarichi speciali ad uno o più dei suoi membri. *Il Consiglio d'Amministrazione potrà avvalersi della collaborazione di gruppi di soci organizzati sul territorio per il conseguimento di scopi ed obiettivi*

voti prevale il voto di chi presiede il Consiglio. Tuttavia è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione per delegare parte delle proprie attribuzioni al Comitato Esecutivo, di cui al successivo art. 38. Alle riunioni partecipa con voto consultivo e con facoltà di fare inserire nei verbali le proprie dichiarazioni, il Direttore Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, chi lo sostituisce. Egli o il proprio sostituto devono astenersi dal presenziare alla discussione di argomenti, posti all'ordine del giorno, riguardanti la propria persona. Il Consiglio ha facoltà di far partecipare alle proprie riunioni, sempre con voto consultivo, uno o più Direttori, esperti negli argomenti in discussione.

Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto, a cura del Segretario del Consiglio, processo verbale sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso, da iscriversi sul relativo libro. In caso di assenza del Segretario, le sue funzioni vengono svolte dal Consigliere più anziano nella carica e a parità da quello più anziano d'età, escluso il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione approva un Regolamento che ne disciplina le regole di funzionamento con particolare riferimento alla tempistica, forma e contenuti della documentazione da trasmettere ai singoli componenti degli organi.

Art. 37 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria gestione della Società, ad eccezione di quelli riservati per Legge all'assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può, tra l'altro, deliberare l'aumento del Capitale Sociale qualora si emettano nuove azioni per far fronte all'entrata di nuovi soci. Resta ferma la competenza dell'assemblea straordinaria nell'ipotesi di emissione di azioni da offrire in opzione. Il Consiglio di Amministrazione può nominare procuratori per singoli atti o determinate categorie di atti, ovvero conferire incarichi speciali ad uno o più dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione assicura il governo dei rischi a cui la banca si espone, individuandone per tempo le fonti, le possi-



necessari per il perseguimento delle finalità della Società.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di Legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- ▶ la determinazione degli indirizzi generali di gestione e di organizzazione nonché le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari della Società;
- ▶ la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società;
- ▶ le decisioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni di rilievo e strategiche nonché la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del gruppo e per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
- ▶ la valutazione del generale andamento della gestione;
- ▶ l'acquisto di azioni proprie a valere sulla disponibilità dell'apposito fondo;
- ▶ le decisioni concernenti l'attribuzione di compiti e responsabilità all'interno della struttura organizzativa della società ed i relativi regolamenti;
- ▶ l'approvazione e la verifica periodica, con cadenza almeno annuale, della struttura organizzativa;
- ▶ la definizione del sistema dei flussi informativi e la verifica nel continuo della sua adeguatezza, completezza e tempestività;
- ▶ le politiche di gestione del rischio;
- ▶ la nomina la revoca e la determinazione del compenso del Direttore Generale e degli altri componenti la Direzione Generale;
- ▶ la nomina del responsabile delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi, previo parere del Collegio Sindacale;
- ▶ l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
- ▶ l'eventuale costituzione di comitati e/o commissioni con funzioni consultive, determinandone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento;
- ▶ la determinazione dei criteri per l'esercizio delle istruzioni impartite da Banca d'Italia;

bili dinamiche, i necessari presidi secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Il Consiglio di Amministrazione definisce l'assetto complessivo di governo e approva l'assetto organizzativo della banca, ne verifica la corretta attuazione e promuove tempestivamente le misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze. Egli è chiamato in particolare a:

- I) approvare l'assetto organizzativo e di governo societario della banca, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni nonché la prevenzione dei conflitti di interesse;**
- II) approvare i sistemi contabili e di rendicontazione (reporting);**
- III) supervisionare il processo di informazione al pubblico e di comunicazione della banca;**
- IV) assicurare un efficace confronto dialettico con la funzione di gestione e con i responsabili delle principali funzioni aziendali e verificare nel tempo le scelte e le decisioni da questi assunte.**

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di Legge o sulla base della normativa di vigilanza, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni in ordine agli argomenti di cui al precedente paragrafo nonché:

- ▶ la determinazione degli indirizzi generali di gestione e di organizzazione nonché le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari della Società;
- ▶ la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società;
- ▶ le decisioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni di rilievo e strategiche nonché la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del gruppo e per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
- ▶ la valutazione del generale andamento della gestione;
- ▶ l'acquisto di azioni proprie a valere sulla disponibilità dell'apposito fondo;
- ▶ le decisioni concernenti l'attribuzione di compiti e responsabilità all'interno della struttura organizzativa della società ed i relativi regolamenti;



- ▶ i poteri deliberativi permanenti e generali in ordine all'erogazione del credito;
- ▶ la materia di cui all'art. 46 del presente Statuto.

È inoltre attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza esclusiva ad assumere le deliberazioni conseguenti l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative nonché quelle concernenti le fusioni nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505 bis c.c.

- ▶ l'approvazione e la verifica periodica, con cadenza almeno annuale, della struttura organizzativa;
- ▶ la definizione del sistema dei flussi informativi e la verifica nel continuo della sua adeguatezza, completezza e tempestività;
- ▶ le politiche di gestione del rischio;
- ▶ la nomina la revoca e la determinazione del compenso del Direttore Generale e degli altri componenti la Direzione Generale;
- ▶ **la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di controllo interno e, in caso di esternalizzazione delle stesse, dei loro referenti, previo parere del Collegio Sindacale;**
- ▶ l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
- ▶ l'eventuale costituzione di comitati e/o commissioni con funzioni consultive, determinandone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento;
- ▶ la determinazione dei criteri per l'esercizio delle istruzioni impartite da Banca d'Italia;
- ▶ i poteri deliberativi permanenti e generali in ordine all'erogazione del credito;
- ▶ la materia di cui all'art. 46 del presente Statuto.

È attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza esclusiva ad assumere le deliberazioni conseguenti l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative nonché quelle concernenti le fusioni nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505 bis c.c.

Il Consiglio inoltre provvede, direttamente o mediante delega al Direttore Generale, in materia di assunzione, compensi, promozioni, provvedimenti disciplinari e licenziamento dei dipendenti e dei collaboratori della società.

Art. 38 - Comitato Esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione può, con la maggioranza particolare di cui all'art. 36 comma 4, delegare parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo *composto dal Presidente*, da almeno uno dei Vicepresidenti e da altri Consiglieri, esclusi i consiglieri non esecutivi ai sensi dell'articolo 31 del presente Statuto, in modo che il numero to-

Art. 38 - Comitato Esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione può, con la maggioranza particolare di cui all'art. 36 comma 4, delegare parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo **composto da almeno un Vicepresidente e da altri Consiglieri**, esclusi i consiglieri non esecutivi ai sensi dell'articolo 31 del presente Statuto, in modo che il numero totale dei membri del Co-



tale dei membri del Comitato risulti non inferiore a tre e non maggiore di cinque. Il Consiglio, all'atto della nomina determina le modalità di funzionamento del Comitato, di cui dovranno essere previste in linea di principio, riunioni con cadenza almeno quindicinale. Alle riunioni partecipa con voto consultivo e potere di proposta il Direttore Generale.

Art. 39 - Deleghe

In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri deliberativi possono essere delegati al Comitato Esecutivo, al Direttore Generale, ad altri Direttori, a dipendenti investiti di particolari funzioni e ai preposti alle succursali, entro predeterminati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni e del ruolo ricoperto. Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia, con le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione, al Comitato Esecutivo, ove nominato, e allo stesso Consiglio d'Amministrazione, nella loro prima adunanza successiva, secondo le rispettive competenze. *Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, il Presidente può assumere, su proposta del Direttore Generale, le opportune determinazioni, portandole poi a conoscenza del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, secondo le rispettive competenze, alla loro prima adunanza.*

Gli organi delegati devono riferire al Consiglio e al Collegio Sindacale almeno ogni sei mesi sul generale andamento della gestione, ivi compreso l'andamento dei rischi, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Art. 40 - Rappresentanza della Società

La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi e in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di Cassazione e revocazione nonché la firma sociale libera competono al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, anche temporanei, a chi lo sostituisce. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del medesimo.

La rappresentanza della Società e la firma sociale libera possono inoltre essere confe-

mitato risulti non inferiore a tre e non maggiore di cinque. Il Consiglio, all'atto della nomina determina le modalità di funzionamento del Comitato, di cui dovranno essere previste in linea di principio, riunioni con cadenza almeno quindicinale. Alle riunioni partecipa con voto consultivo e potere di proposta il Direttore Generale.

Art. 39 - Deleghe

In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri deliberativi possono essere delegati al Comitato Esecutivo, al Direttore Generale, ad altri Direttori, a dipendenti investiti di particolari funzioni e ai preposti alle succursali, entro predeterminati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni e del ruolo ricoperto. Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia, con le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione, al Comitato Esecutivo, ove nominato, e allo stesso Consiglio d'Amministrazione, nella loro prima adunanza successiva, secondo le rispettive competenze. **Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, il Presidente può assumere, su proposta vincolante degli organi esecutivi, le opportune determinazioni, portandole poi a conoscenza del Consiglio di Amministrazione alla prima adunanza successiva.**

Gli organi delegati devono riferire al Consiglio e al Collegio Sindacale almeno ogni sei mesi sul generale andamento della gestione, ivi compreso l'andamento dei rischi, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.



rite dal Consiglio di Amministrazione a singoli Consiglieri per determinati atti o categorie di atti.

La firma sociale è altresì attribuita dal Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale, a dirigenti, funzionari e dipendenti della Società, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, ove necessario, conferire mandati e procure anche ad estranei della Società per il compimento di determinati atti.

Art. 40 bis - Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto agli organi esecutivi, con particolare riferimento ai poteri delegati.

Il Presidente si pone come interlocutore del Collegio Sindacale e dei comitati interni, è garante dell'identità aziendale secondo quanto espresso dall'articolo 5 del presente Statuto, dei processi partecipativi e sovrintende alle relazioni esterne e istituzionali.

Il Presidente non deve avere un ruolo esecutivo e non deve svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 39 comma 1.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché le informazioni e la documentazione relative alle materie iscritte all'o.d.g. vengano adeguatamente fornite a tutti gli amministratori con congruo anticipo; coordina inoltre i lavori del Consiglio verificandone la regolarità della costituzione, accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni e assicurando che le questioni di rilevanza strategica siano trattate diffusamente e con priorità.

Il Presidente favorisce la dialettica e sollecita la partecipazione attiva dei componenti non esecutivi ai lavori del Consiglio.

Il Presidente assicura inoltre che:

- il processo di autovalutazione degli organi sociali sia svolto con efficacia, le modalità con cui esso è condotto siano coerenti rispetto al grado di complessità dei lavori del consiglio, siano adot-



tate le misure correttive previste per far fronte alle eventuali carenze riscontrate;

► la società predisponga e attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti degli organi.

Il Presidente può partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo senza diritto di voto.

SEZIONE IV Il Collegio Sindacale

Art. 41 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti eletti, in conformità delle norme di Legge, dall'assemblea ordinaria, che ne nomina il Presidente.

Ai Sindaci Effettivi spettano gli emolumenti annui e valevoli per tutto il triennio, approvati dall'assemblea. Costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di componente del Collegio Sindacale l'essere membro di organi amministrativi di altre aziende di credito – salvo si tratti di enti centrali di categoria – e comunque di società controllate o partecipate nelle quali la Società abbia interessi.

I componenti del Collegio Sindacale non possono comunque assumere cariche diverse da quelle di controllo presso altre società appartenenti al gruppo o al conglomerato finanziario nonché nelle società partecipate di rilievo strategico anche se non appartenenti al gruppo.

I Sindaci non possono, inoltre, assumere incarichi di amministrazione e controllo presso società ed enti in numero superiore a quello stabilito dall'articolo 148 bis del Testo Unico della Finanza e dalla relativa normativa di attuazione.

I Sindaci possono essere revocati con deliberazione dell'assemblea ordinaria solo in presenza di una giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata dal Tribunale, sentito l'interessato.

SEZIONE IV Il Collegio Sindacale

Art. 41 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti eletti, in conformità delle norme di Legge, dall'assemblea ordinaria, che ne nomina il Presidente.

Ai Sindaci Effettivi spettano gli emolumenti annui e valevoli per tutto il triennio, approvati dall'assemblea. Costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di componente del Collegio Sindacale l'essere membro di organi amministrativi di altre aziende di credito – salvo si tratti di enti centrali di categoria – e comunque di società controllate o partecipate nelle quali la Società abbia interessi.

I componenti del Collegio Sindacale non possono comunque assumere cariche diverse da quelle di controllo presso altre società appartenenti al gruppo o al conglomerato finanziario nonché nelle società, direttamente o indirettamente, partecipate di rilievo strategico anche se non appartenenti al gruppo; si attengono inoltre alle prescrizioni in materia di interlocking.

I Sindaci non possono, inoltre, assumere incarichi di amministrazione e controllo presso società ed enti in numero superiore a quello stabilito dall'articolo 148 bis del Testo Unico della Finanza e dalla relativa normativa di attuazione.

I Sindaci possono essere revocati con deliberazione dell'assemblea ordinaria solo in presenza di una giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata dal Tribunale, sentito l'interessato.

**Art. 42 - Durata in carica e sostituzione dei Sindaci**

Tutti i Sindaci durano in carica tre esercizi sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Nel caso di morte, di rinuncia o di mancata accettazione del Presidente o di un Sindaco Effettivo subentrano i Supplenti in ordine di età. Qualora si tratti del Presidente, il Collegio così completato provvederà ad eleggere il nuovo Presidente. I nominati resteranno in carica sino alla prossima assemblea ordinaria, la quale dovrà provvedere alla nomina del Presidente, dei Sindaci Effettivi e Supplenti per la integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono con quelli in carica. Qualora con i Sindaci Supplenti non si completi il Collegio, sarà convocata l'assemblea, perché si provveda all'integrazione del Collegio medesimo.

Art. 43 - Doveri del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul loro funzionamento.

Vigila inoltre sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi, sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento nonché su ogni altro atto o fatto previsto dalla legge.

Il Collegio Sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la società di revisione incaricata del controllo contabile, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi.

A tal fine il Collegio Sindacale e la Società di revisione si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

Il Collegio Sindacale vigila altresì sull'osservanza delle regole adottate dalla società per assicurare la trasparenza e la correttezza

Art. 43 - Doveri del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul loro funzionamento.

Vigila inoltre sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi, sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento nonché su ogni altro atto o fatto previsto dalla legge.

Il Collegio Sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la società di revisione incaricata del controllo contabile, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi.

A tal fine il Collegio Sindacale e la Società di revisione si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

Il Collegio Sindacale vigila altresì sull'osservanza delle regole adottate dalla società per assicurare la trasparenza e la correttezza



sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e ne riferisce nella relazione annuale all'assemblea.

I Sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno nonché procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Il Collegio Sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

Il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia circa tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza, che possano costituire una irregolarità nella gestione della banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

Fermo restando l'obbligo di cui al precedente comma, il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze e le irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

Il Collegio Sindacale esprime il proprio parere in ordine alle decisioni concernenti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno *nonché su ogni decisione inerente la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli interni.*

I Sindaci riferiscono, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati; relazionano altresì sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

I Sindaci devono assistere alle adunanze dell'assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato, ed adempiono a tutte le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

I verbali delle riunioni del Collegio Sindacale illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse. I verbali e gli atti del Collegio Sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.

sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e ne riferisce nella relazione annuale all'assemblea.

I Sindaci si avvalgono, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno e ricevono direttamente dai responsabili delle rispettive funzioni le relazioni delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi. I Sindaci possono inoltre procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Opera in stretto raccordo con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

Il Presidente del Collegio Sindacale provvede affinché ai sindaci sia trasmessa con congruo anticipo adeguata documentazione a supporto delle deliberazioni o una prima informativa sulle materie che verranno discusse.

Egli garantisce l'efficacia del dibattito e si adopera affinché le decisioni assunte siano il risultato dialettico del contributo consapevole e ragionato dei suoi membri. Egli assicura la trattazione piena, esauriente e prioritaria delle questioni di rilevanza strategica nonché garantisce che il processo di autovalutazione sia svolto nel merito e nel metodo con criteri di efficacia.

Il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia circa tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza, che possano costituire una irregolarità nella gestione della banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

Fermo restando l'obbligo di cui al precedente comma, il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze e le irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

Il Collegio Sindacale esprime il proprio parere in ordine **alla nomina e alla revoca dei responsabili delle funzioni di controllo interno e, in caso di esternalizzazione delle stesse, dei loro referenti nonché su ogni decisione inerente la definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli interni.**



Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I Sindaci riferiscono, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati; relazionano altresì sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

I Sindaci devono assistere alle adunanze dell'assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato, ed adempiono a tutte le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

I verbali delle riunioni del Collegio Sindacale illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse. I verbali e gli atti del Collegio Sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.

Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Art. 43 bis - Controllo contabile

Il controllo contabile è affidato ad una società di revisione contabile iscritta nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e nominata dall'assemblea dei soci secondo le norme del Codice Civile.

Tale società di revisione comunica senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio; tale soggetto invia alla Banca d'Italia ogni altro dato o documento richiesto.

Art. 43 bis - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione contabile iscritta nel registro tenuto a norma di legge e nominata dall'assemblea su proposta motivata del Collegio Sindacale. Tale società di revisione comunica senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio; tale soggetto invia alla Banca d'Italia ogni altro dato o documento richiesto.

Art. 43 ter - Funzionamento del Collegio Sindacale

Il Collegio, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi, con qualunque forma compresa la posta elettronica, almeno otto giorni prima della riunione a ciascun Sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima.

Il Collegio è regolarmente costituito con la maggioranza dei Sindaci e le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.



Le adunanze possono svolgersi anche per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento e in particolare a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione.

Il verbale dovrà inoltre contenere la dichiarazione di esatta corrispondenza del contenuto di esso con le questioni trattate ed essere sottoscritto dagli stessi alla prima occasione utile.

La riunione si intende svolta nel luogo ove siano presenti il Presidente ed il verbalizzante.

SEZIONE V Il Comitato dei Probiviri

Art. 44 - Comitato dei Probiviri

Il *Comitato* dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e da due membri supplenti eletti, tra i soci, dall'assemblea ordinaria. Il *Comitato* dei Probiviri elegge nel suo seno un Presidente. Il *Comitato* dei Probiviri decide in via definitiva, senza alcun vincolo procedurale, a maggioranza assoluta di voti, oltre che sui reclami di cui all'art. 16, quarto comma, su tutte le controversie che potrebbero insorgere tra la Società ed i soci o tra i soci medesimi in relazione all'interpretazione o all'applicazione dello Statuto o di ogni altra deliberazione o decisione degli organi della Società in materia di rapporti sociali.

Art. 45 - Durata in carica, sostituzione e domicilio dei Probiviri

I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Nel caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Probiviro subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi Probiviri restano in carica fino alla prossima assemblea ordinaria, la quale dovrà provvedere alla nomina dei Probiviri effettivi e supplenti per l'integrazione del *Comitato*. I nuovi nominati scadono con quelli in carica. Se viene a mancare il Presidente, la presidenza è assunta per il residuo

SEZIONE V Il Collegio dei Probiviri

Art. 44 - Collegio dei Probiviri

Il *Collegio* dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e da due membri supplenti eletti, tra i soci, dall'assemblea ordinaria. Il *Collegio* dei Probiviri elegge nel suo seno un Presidente. Il *Collegio* dei Probiviri decide in via definitiva, senza alcun vincolo procedurale, a maggioranza assoluta di voti, oltre che sui reclami di cui all'art. 16, quarto comma, su tutte le controversie che potrebbero insorgere tra la Società ed i soci o tra i soci medesimi in relazione all'interpretazione o all'applicazione dello Statuto o di ogni altra deliberazione o decisione degli organi della Società in materia di rapporti sociali.

Art. 45 - Durata in carica, sostituzione e domicilio dei Probiviri

I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Nel caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Probiviro subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi Probiviri restano in carica fino alla prossima assemblea ordinaria, la quale dovrà provvedere alla nomina dei Probiviri effettivi e supplenti per l'integrazione del *Collegio*. I nuovi nominati scadono con quelli in carica. Se viene a mancare il Presidente, la presidenza è assunta per il residuo



del triennio dal Proboviro più anziano d'età. Ad ogni effetto il domicilio del *Comitato* dei Probiviri è eletto presso la Sede Legale della Società.

del triennio dal Proboviro più anziano d'età. Ad ogni effetto il domicilio del **Collegio** dei Probiviri è eletto presso la Sede Legale della Società.

SEZIONE VI La Direzione

Art. 46 - Direzione Generale

La struttura e le attribuzioni della Direzione Generale e Centrale, la nomina, la revoca, i compiti, i poteri e gli emolumenti dei Direttori sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei Consiglieri in carica.

Art. 47 - Funzioni della Direzione Generale

Alla Direzione Generale è affidata l'esecuzione delle deliberazioni sociali.

Il Direttore Generale è il capo del personale, ha poteri di proposta in materia di assunzioni, di promozioni e di revoca, riferendone al Consiglio d'Amministrazione per le conseguenti deliberazioni. Il Direttore Generale prende parte, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione nonché ai sensi del superiore art. 38 ultimo capoverso, a quelle del Comitato Esecutivo; coadiuvato dagli altri componenti della Direzione Generale, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, sovrintende al funzionamento della Banca, allo svolgimento delle operazioni e dei servizi secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione; avvia autonomamente le azioni giudiziarie che appaiono opportune per assicurare il recupero dei crediti. In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito, in tutte le facoltà e funzioni che gli sono attribuite, dal componente la Direzione che immediatamente lo segue per grado e secondo l'anzianità del grado medesimo.

Per il caso di impedimento od assenza di entrambi, il Consiglio di Amministrazione può delegare facoltà e funzioni ad altro componente la Direzione Generale.

Art. 47 - Funzioni della Direzione Generale

Alla Direzione Generale è affidata l'esecuzione delle deliberazioni sociali.

Il Direttore Generale è il capo dei dipendenti e dei collaboratori della Società e, sulla base delle deleghe affidategli dal Consiglio di Amministrazione, provvede in materia di assunzione, compensi, promozione, provvedimenti disciplinari e licenziamento di tali soggetti. Ha in ogni caso potere di proposta al Consiglio di Amministrazione per le medesime materie.

Il Direttore Generale prende parte, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione nonché ai sensi del superiore art. 38 ultimo capoverso, a quelle del Comitato Esecutivo; coadiuvato dagli altri componenti della Direzione Generale, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, sovrintende al funzionamento della Banca, allo svolgimento delle operazioni e dei servizi secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione; avvia autonomamente le azioni giudiziarie che appaiono opportune per assicurare il recupero dei crediti. In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito, in tutte le facoltà e funzioni che gli sono attribuite, dal componente la Direzione che immediatamente lo segue per grado e secondo l'anzianità del grado medesimo.

Per il caso di impedimento od assenza di entrambi, il Consiglio di Amministrazione può delegare facoltà e funzioni ad altro componente la Direzione Generale.



TITOLO IV

Art. 48 - Comitato Etico

L'assemblea delibera, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei partecipanti, la nomina dei componenti del Comitato Etico, da un minimo di cinque ad un massimo di sette, scegliendoli tra donne e uomini di riconosciuto profilo etico e morale, i quali durano in carica per tre anni e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi. Al Comitato spetta, quale organismo di garanzia e di rappresentanza etica, una funzione consultiva e propositiva, affinché la Banca si sviluppi nell'ambito dei criteri di eticità, così come individuati nel presente Statuto. Del suo operato informerà l'assemblea dei soci, almeno una volta l'anno in occasione dell'approvazione del Bilancio, garantendo altresì ai soci stessi un'informazione periodica sulla sua attività, tramite le modalità e i canali che il Comitato stesso riterrà più opportuni. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato sono disciplinati da un apposito regolamento che verrà approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione e ratificato dall'assemblea dei soci.

TITOLO V

Bilancio e utile

Art. 49 - Bilancio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'assemblea ordinaria il bilancio redatto nel rispetto delle norme di Legge e con criteri di massima prudenza.

Art. 50 - Ripartizione degli utili e Riserve

L'utile netto risultante dal bilancio sarà ripartito come segue:

- a) una quota non inferiore a quella stabilita dalla Legge sarà destinata alla Riserva Legale;
- b) una quota che sarà fissata dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio di Amministrazione sarà destinata alla Riserva Statutaria. Tale quota non potrà essere inferiore al 10% dell'utile netto. L'utile, al netto degli accantona-



menti alle predette riserve, sarà ulteriormente destinato come segue:

- 1) ai soci, a titolo di dividendo, nella misura che sarà stabilita annualmente dall'assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- 2) una quota, che sarà determinata dall'assemblea ma non potrà essere superiore al 10%, sarà devoluta a scopi di beneficenza o per varie forme di assistenza e sostegno dell'economia sociale, in accordo con le finalità di cui al precedente art. 5; tale quota verrà ripartita a discrezione del Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Comitato Etico.

L'eventuale residuo, su proposta del Consiglio, sarà destinato all'incremento della Riserva Statutaria o ad altre riserve, ovvero al fondo per l'acquisto od il rimborso delle azioni della Società al prezzo da determinarsi secondo le disposizioni di Legge.

TITOLO VI

Art. 51 - Scioglimento e norme di liquidazione

In ogni caso di scioglimento l'assemblea nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.

Il riparto delle somme disponibili tra i soci ha luogo tra questi in proporzione delle rispettive partecipazioni azionarie.



PUNTO 3

PARTE ORDINARIA: MODIFICA REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE VIGENTE

In vigore dopo le modifiche apportate dall'assemblea societaria di Roma del 19 maggio 2012

CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Ambiti di applicazione

1. Lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci di Banca Popolare Etica società cooperativa per azioni con sede in Padova, è disciplinato dalla Legge, dallo Statuto, dal presente regolamento e, per quanto non disposto dagli stessi, dal Presidente dell'assemblea nell'esercizio dei suoi poteri.
2. Le assemblee ordinarie e straordinarie possono svolgersi in un'unica sede ovvero riunirsi mediante videoconferenza o teleconferenza con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti a norma dell'articolo 26 dello Statuto. In tal caso si applicano le stesse previsioni del presente regolamento assembleare. Eventuali ulteriori disposizioni saranno contenute nell'avviso di convocazione di cui al successivo articolo 2.

NUOVO REGOLAMENTO ASSEMBLEARE IN VOTAZIONE

In approvazione all'assemblea dei soci di Padova e Barañain del 28 novembre 2015

CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Ambiti di applicazione

1. Lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci di Banca Popolare Etica società cooperativa per azioni con sede in Padova, è disciplinato dalla Legge, dallo Statuto, dal presente regolamento e, per quanto non disposto dagli stessi, dal Presidente dell'assemblea nell'esercizio dei suoi poteri.
2. **La partecipazione dei soci all'assemblea può avvenire anche mediante collegamenti a distanza che garantiscano l'identificazione dei soggetti cui spetta il diritto di voto. Il voto in ogni caso potrà essere espresso per corrispondenza ovvero mediante altri mezzi di voto a distanza.**



CAPO II – COSTITUZIONE E ACCESSO ALLA SEDE ASSEMBLEARE

Art. 2 - Intervento, partecipazione e assistenza in assemblea

1. Le modalità ed i termini per la partecipazione all'assemblea sono indicati nell'Avviso di Convocazione pubblicato a cura del Consiglio di Amministrazione a norma di Legge e di Statuto.
2. Possono intervenire in assemblea ed esercitarvi il diritto di voto i soci per i quali ricorrano le condizioni di cui all'art. 26 dello Statuto.
3. Hanno diritto di intervenire all'assemblea:
 - ▶ gli Amministratori;
 - ▶ i componenti il Collegio Sindacale;
 - ▶ i componenti la Direzione;
 - ▶ i rappresentanti della società di revisione cui è stato conferito l'incarico di certificazione del bilancio;
 - ▶ gli amministratori, i sindaci e i dirigenti di società del gruppo;
 - ▶ i membri del Comitato Etico;
 - ▶ i membri del Comitato dei Proviviri.
4. Possono altresì partecipare all'assemblea dipendenti non soci della società o delle società del gruppo e altri soggetti la presenza dei quali sia ritenuta utile dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente dell'assemblea in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori.
5. Possono assistere senza diritto di intervento e di voto professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari, giornalisti qualificati e persone diverse dai soci, se espressamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente dell'assemblea. Coloro che sono accreditati per seguire i lavori, devono farsi identificare dagli incaricati della Società all'ingresso e ritirare apposito contrassegno di controllo da esibire durante i lavori assembleari.
6. Il Presidente, prima dell'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, dà notizia all'assemblea della partecipazione e assistenza alla riunione dei soggetti indicati nei commi 3, 4 e 5 del presente articolo.

CAPO II – COSTITUZIONE E ACCESSO ALLA SEDE ASSEMBLEARE

Art. 2 - Intervento, partecipazione e assistenza in assemblea

1. Le modalità ed i termini per la partecipazione all'assemblea sono indicati nell'Avviso di Convocazione pubblicato a cura del Consiglio di Amministrazione a norma di Legge e di Statuto.
2. Possono intervenire in assemblea ed esercitarvi il diritto di voto i soci per i quali ricorrano le condizioni di cui all'art. 26 dello Statuto.
3. Hanno diritto di intervenire all'assemblea:
 - ▶ gli Amministratori;
 - ▶ i componenti il Collegio Sindacale;
 - ▶ i componenti la Direzione;
 - ▶ i rappresentanti della società di revisione cui è stato conferito l'incarico di certificazione del bilancio;
 - ▶ gli amministratori, i sindaci e i dirigenti di società del gruppo;
 - ▶ i membri del Comitato Etico;
 - ▶ i membri del **Collegio** dei Proviviri.
4. Possono altresì partecipare all'assemblea dipendenti non soci della società o delle società del gruppo e altri soggetti la presenza dei quali sia ritenuta utile dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente dell'assemblea in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori.
5. Possono assistere senza diritto di intervento e di voto professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari, giornalisti qualificati e persone diverse dai soci, se espressamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente dell'assemblea. Coloro che sono accreditati per seguire i lavori, devono farsi identificare dagli incaricati della Società all'ingresso e ritirare apposito contrassegno di controllo da esibire durante i lavori assembleari.
6. Il Presidente, prima dell'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, dà notizia all'assemblea della partecipazione e assistenza alla riunione dei soggetti indicati nei commi 3, 4 e 5 del presente articolo.



Art. 3 - Della rappresentanza e della delega

1. Ferme le disposizioni di Legge e di Statuto in materia di rappresentanza dei soci in assemblea, possono altresì partecipare, in rappresentanza degli Enti giuridici, dei soci minori e di quelli incapaci, le persone che ne hanno la rappresentanza legale ancorché personalmente non soci.
2. Agli effetti delle sole operazioni assembleari si intendono per "soci" anche i rappresentanti non soci. In ogni caso vale il limite di voto e di delega previsto all'art. 26 dello Statuto.
3. La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci, ai dipendenti della società e delle sue controllate salvo i casi di rappresentanza legale.
4. Ogni socio avente diritto ad intervenire all'assemblea può rappresentare per delega, ai sensi dello Statuto, solo altri 10 soci salvo i casi di rappresentanza legale e la delega non può essere conferita ai soggetti che non possono essere delegati ai sensi della normativa applicabile.
La delega fatta per iscritto, non può essere conferita con il nome del rappresentante in bianco ed il rappresentante potrà farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega stessa (Art. 2372 c.c.).
La delega, firmata in originale dal delegante, dovrà essere accompagnata, a pena di invalidità, dalla fotocopia del documento di identità di quest'ultimo. Nel caso di soci diversi da persone fisiche potranno essere indicati, con congruo anticipo sulla data dell'assemblea, ulteriori adempimenti ai fini della verifica della legittimazione all'intervento in sede assembleare.

Art. 4 - Verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ed accesso ai locali della riunione

1. La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ha inizio, nel luogo di svolgimento della riunione, almeno 2 ore prima di quella fissata per l'inizio dell'assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.

Art. 3 - Della rappresentanza e della delega

1. Ferme le disposizioni di Legge e di Statuto in materia di rappresentanza dei soci in assemblea, possono altresì partecipare, in rappresentanza degli Enti giuridici, dei soci minori e di quelli incapaci, le persone che ne hanno la rappresentanza legale ancorché personalmente non soci.
2. Agli effetti delle sole operazioni assembleari si intendono per "soci" anche i rappresentanti non soci. In ogni caso vale il limite di voto e di delega previsto all'art. 26 dello Statuto.
3. La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci, ai dipendenti della società e delle sue controllate salvo i casi di rappresentanza legale.
4. Ogni socio avente diritto ad intervenire all'assemblea può rappresentare per delega, ai sensi dello Statuto, solo altri 10 soci salvo i casi di rappresentanza legale e la delega non può essere conferita ai soggetti che non possono essere delegati ai sensi della normativa applicabile.
La delega fatta per iscritto, non può essere conferita con il nome del rappresentante in bianco ed il rappresentante potrà farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega stessa (Art. 2372 c.c.)¹.
La delega, firmata in originale dal delegante, dovrà essere accompagnata, a pena di invalidità, dalla fotocopia del documento di identità di quest'ultimo. Nel caso di soci diversi da persone fisiche potranno essere indicati, con congruo anticipo sulla data dell'assemblea, ulteriori adempimenti ai fini della verifica della legittimazione all'intervento in sede assembleare.

Art. 4 - Verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ed accesso ai locali della riunione

1. La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ha inizio, nel luogo di svolgimento della riunione, almeno 2 ore prima di quella fissata per l'inizio dell'assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.

¹ Art. 2372: Salvo disposizione contraria dello Statuto, i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci o, se si tratta di società previste nel secondo comma di questo articolo, più di cinquanta soci se la società ha capitale non superiore a cinque milioni di euro, più di cento soci se la società ha capitale superiore a cinque milioni di Euro e non superiore a venticinque milioni di euro, e più di duecento soci se la società ha capitale superiore a venticinque milioni di euro. Le disposizioni del quinto e del sesto comma di questo articolo si applicano anche nel caso di girata delle azioni per procura.



2. I legittimati ad intervenire, partecipare ed assistere all'assemblea devono farsi riconoscere dagli incaricati della società all'ingresso dei locali designati per l'adunanza esibendo un documento di identificazione personale e consegnando la certificazione richiesta nell'avviso di convocazione.
 3. Sono considerate valide ai fini dell'intervento in assemblea solo le attestazioni e le deleghe consegnate da ciascun partecipante, all'atto della prima registrazione del proprio ingresso.
 4. Al fine di agevolare la verifica della loro legittimazione all'intervento in assemblea i soci possono far pervenire la documentazione comprovante tale legittimazione alla segreteria societaria con le modalità ed i termini contenuti nell'avviso di convocazione.
 5. Al fine di agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che intervengono in assemblea in rappresentanza legale o volontaria di soci con diritto di intervento in assemblea, possono far pervenire la documentazione comprovante tali poteri alla segreteria societaria con le modalità ed i termini contenuti nell'avviso di convocazione.
 6. Gli incaricati, verificata la legittimazione ad intervenire, rilasciano un "Biglietto di Ammissione" da conservare per il periodo di svolgimento dei lavori assembleari e da esibire a semplice richiesta del personale di servizio.
Ai soci viene, inoltre, rilasciata la scheda da utilizzare per l'esercizio del voto in proprio e per rappresentanza nel corso delle votazioni previste.
 7. Sono conteggiati ai fini del quorum tutti coloro che si trovano all'interno dei locali assembleari intendendosi con tale espressione la parte di assemblea posta dopo gli ingressi allestiti per la registrazione dei soci.
 8. Salvo diversa decisione del Presidente dell'assemblea, nei locali in cui si svolge la riunione non possono essere utilizzati strumenti di registrazione di qualsiasi genere. Il Presidente, qualora autorizzi l'uso di dette apparecchiature, ne determina condizioni e limiti.
2. I legittimati ad intervenire, partecipare ed assistere all'assemblea devono farsi riconoscere dagli incaricati della società all'ingresso dei locali designati per l'adunanza esibendo un documento di identificazione personale e consegnando la certificazione richiesta nell'avviso di convocazione.
 3. Sono considerate valide ai fini dell'intervento in assemblea solo le attestazioni e le deleghe consegnate da ciascun partecipante, all'atto della prima registrazione del proprio ingresso.
 4. Al fine di agevolare la verifica della loro legittimazione all'intervento in assemblea i soci possono far pervenire la documentazione comprovante tale legittimazione alla segreteria societaria con le modalità ed i termini contenuti nell'avviso di convocazione.
 5. Al fine di agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che intervengono in assemblea in rappresentanza legale o volontaria di soci con diritto di intervento in assemblea, possono far pervenire la documentazione comprovante tali poteri alla segreteria societaria con le modalità ed i termini contenuti nell'avviso di convocazione.
 6. Gli incaricati, verificata la legittimazione ad intervenire, rilasciano un "Biglietto di Ammissione" da conservare per il periodo di svolgimento dei lavori assembleari e da esibire a semplice richiesta del personale di servizio.
Ai soci viene, inoltre, rilasciata la scheda da utilizzare per l'esercizio del voto in proprio e per rappresentanza nel corso delle votazioni previste.
 7. Sono conteggiati ai fini del quorum tutti coloro che si trovano all'interno dei locali assembleari intendendosi con tale espressione la parte di assemblea posta dopo gli ingressi allestiti per la registrazione dei soci.
 8. Salvo diversa decisione del Presidente dell'assemblea, nei locali in cui si svolge la riunione non possono essere utilizzati strumenti di registrazione di qualsiasi genere. Il Presidente, qualora autorizzi l'uso di dette apparecchiature, ne determina condizioni e limiti.



Art. 5 - Contestazioni

1. In caso di contestazione sul diritto di partecipare all'assemblea decide, inappellabilmente, il Presidente dell'assemblea coadiuvato, se lo ritiene necessario, dal/dai Vicepresidenti del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Collegio Sindacale e/o da legali di fiducia.

Art. 6 - Allontanamento dai locali

1. I soci che, per qualsiasi ragione, si allontanano dai "locali assembleari" sono tenuti a far registrare l'uscita dagli incaricati della Società presso le apposite postazioni.
2. Per essere riammessi devono nuovamente esibire il documento loro rilasciato in precedenza unitamente ad un documento di identità per la registrazione del nuovo ingresso.

Art. 5 - Contestazioni

1. In caso di contestazione sul diritto di partecipare all'assemblea decide, inappellabilmente, il Presidente dell'assemblea coadiuvato, se lo ritiene necessario, dal/dai Vicepresidenti del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Collegio Sindacale e/o da legali di fiducia.

Art. 6 - Allontanamento dai locali

1. I soci che, per qualsiasi ragione, si allontanano dai "locali assembleari" sono tenuti a far registrare l'uscita dagli incaricati della Società presso le apposite postazioni.
2. Per essere riammessi devono nuovamente esibire il documento loro rilasciato in precedenza unitamente ad un documento di identità per la registrazione del nuovo ingresso.

CAPO III – CONDUZIONE DEI LAVORI

Art. 7 - Verifica dei quorum costitutivi

1. All'ora indicata nell'Avviso di Convocazione, la persona designata dallo Statuto a presiedere l'assemblea verifica l'esistenza dei quorum costitutivi previsti statutariamente e dichiara l'assemblea validamente costituita.
In caso contrario dichiara deserta l'adunanza trascorsa:
 - ▶ 1 ora da quella fissata per l'inizio dell'assemblea ordinaria;
 - ▶ 1 ora da quella fissata per l'assemblea straordinaria salvo la necessità di prorogare i termini in casi oggettivi di forza maggiore.

Art. 8 - Apertura dei lavori

1. Il Presidente accertata la regolare costituzione dell'assemblea dichiara aperti i lavori rendendo noto il numero dei soci con diritto di voto presenti ed elencando i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale intervenuti all'adunanza.
2. Il Presidente propone, poi, nelle forme previste dallo Statuto:
 - ▶ la nomina del Segretario dell'assemblea;

CAPO III – CONDUZIONE DEI LAVORI

Art. 7 - Verifica dei quorum costitutivi

1. All'ora indicata nell'Avviso di Convocazione, la persona designata dallo Statuto a presiedere l'assemblea verifica l'esistenza dei quorum costitutivi previsti statutariamente e dichiara l'assemblea validamente costituita.
In caso contrario dichiara deserta l'adunanza trascorsa:
 - ▶ 1 ora da quella fissata per l'inizio dell'assemblea ordinaria;
 - ▶ 1 ora da quella fissata per l'assemblea straordinaria salvo la necessità di prorogare i termini in casi oggettivi di forza maggiore.

Art. 8 - Apertura dei lavori

1. Il Presidente accertata la regolare costituzione dell'assemblea dichiara aperti i lavori rendendo noto il numero dei soci con diritto di voto presenti ed elencando i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale intervenuti all'adunanza.
2. Il Presidente propone, poi, nelle forme previste dallo Statuto:
 - ▶ la nomina del Segretario dell'assemblea;



- ▶ la nomina degli scrutatori per le operazioni di voto palese ed a scrutinio segreto.

Il Presidente può chiedere l'assistenza di un segretario anche nel caso in cui la redazione del verbale sia affidata ad un notaio.

Il segretario ed il notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione solo per personale ausilio nella predisposizione del verbale.

3. Il Presidente può farsi assistere dai soggetti autorizzati a partecipare all'assemblea, incaricandoli altresì di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande in relazione a specifici argomenti.

Il Presidente può farsi assistere anche da esperti esterni appositamente invitati.

4. Il Presidente per assicurare il regolare svolgimento dell'assemblea, si avvale di strumentazione tecnologica anche ai fini della registrazione dei lavori, e di personale messi a disposizione dalla Società.

Art. 9 - Ordine del giorno

1. Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi del precedente art. 8.3., illustrano gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'assemblea.

Nel proporre in discussione detti argomenti il Presidente, sempre che l'assemblea non si opponga, può prevedere un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e disporre una discussione unitaria su più punti posti all'ordine del giorno ovvero articolare il dibattito separatamente per singoli punti.

Art. 10 - Discussione

1. Il Presidente dell'assemblea regola la discussione dando la parola agli amministratori, ai sindaci e a coloro che l'abbiano richiesta a norma del presente articolo.
2. I legittimati all'esercizio del voto possono chiedere la parola su ciascun argomento posto all'Ordine del Giorno una sola volta, facendo osservazioni, formulando proposte e chiedendo informazioni al riguardo.

- ▶ la nomina degli scrutatori per le operazioni di voto palese ed a scrutinio segreto.

Il Presidente può chiedere l'assistenza di un segretario anche nel caso in cui la redazione del verbale sia affidata ad un notaio.

Il segretario ed il notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione solo per personale ausilio nella predisposizione del verbale.

3. Il Presidente può farsi assistere dai soggetti autorizzati a partecipare all'assemblea, incaricandoli altresì di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande in relazione a specifici argomenti.

Il Presidente può farsi assistere anche da esperti esterni appositamente invitati.

4. Il Presidente per assicurare il regolare svolgimento dell'assemblea, si avvale di strumentazione tecnologica anche ai fini della registrazione dei lavori, e di personale messi a disposizione dalla Società.

Art. 9 - Ordine del giorno

1. Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi del precedente art. 8.3., illustrano gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'assemblea.

Nel proporre in discussione detti argomenti il Presidente, sempre che l'assemblea non si opponga, può prevedere un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e disporre una discussione unitaria su più punti posti all'ordine del giorno ovvero articolare il dibattito separatamente per singoli punti.

Art. 10 - Discussione

1. Il Presidente dell'assemblea regola la discussione dando la parola agli amministratori, ai sindaci e a coloro che l'abbiano richiesta a norma del presente articolo.
2. I legittimati all'esercizio del voto possono chiedere la parola su ciascun argomento posto all'Ordine del Giorno una sola volta, facendo osservazioni, formulando proposte e chiedendo informazioni al riguardo.



La richiesta di intervento deve pervenire al tavolo della presidenza, nei modi indicati dal Presidente, con indicazione specifica del punto all'ordine del giorno sul quale si vuole intervenire.

3. Coloro che hanno chiesto la parola hanno facoltà di breve replica.
4. Spetta al Presidente dirigere e disciplinare la discussione, assicurando la correttezza e l'efficacia del dibattito, ed impedire che sia turbato il regolare svolgimento dell'assemblea.
5. Il Presidente, di regola, dà la parola secondo l'ordine di presentazione delle domande di intervento.
Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti posti in discussione nonché del numero dei richiedenti la parola, predetermina il periodo di tempo a disposizione di ciascun oratore, e delle repliche al fine di garantire che l'assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione.
Prima della prevista scadenza del termine di intervento il Presidente invita l'oratore a concludere il proprio intervento. In caso di eccessi e/o abusi, il Presidente, può togliere la parola al socio che se ne sia reso responsabile.
6. Il Presidente può far allontanare dalla sala della riunione, fino al termine della discussione, chiunque impedisca di parlare a chi ne ha diritto o crei situazioni che ostacolano il regolare svolgimento dell'assemblea.
7. Il Presidente e, su suo invito coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 9, 3° comma del presente regolamento, rispondono agli oratori al termine di tutti gli interventi sugli argomenti in discussione ovvero dopo ciascun intervento.
8. Esauriti gli interventi e le risposte il Presidente dichiara chiusa la discussione.
Da tale momento nessun socio ha più diritto a prendere la parola sull'argomento discusso.

Art. 11 - Sospensione dei lavori

1. Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità può sospendere i lavori per un breve periodo, motivando la decisione.

La richiesta di intervento deve pervenire al tavolo della presidenza, nei modi indicati dal Presidente, con indicazione specifica del punto all'ordine del giorno sul quale si vuole intervenire.

3. Coloro che hanno chiesto la parola hanno facoltà di breve replica.
4. Spetta al Presidente dirigere e disciplinare la discussione, assicurando la correttezza e l'efficacia del dibattito, ed impedire che sia turbato il regolare svolgimento dell'assemblea.
5. Il Presidente, di regola, dà la parola secondo l'ordine di presentazione delle domande di intervento.
Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti posti in discussione nonché del numero dei richiedenti la parola, predetermina il periodo di tempo a disposizione di ciascun oratore, e delle repliche al fine di garantire che l'assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione.
Prima della prevista scadenza del termine di intervento il Presidente invita l'oratore a concludere il proprio intervento. In caso di eccessi e/o abusi, il Presidente, può togliere la parola al socio che se ne sia reso responsabile.
6. Il Presidente può far allontanare dalla sala della riunione, fino al termine della discussione, chiunque impedisca di parlare a chi ne ha diritto o crei situazioni che ostacolano il regolare svolgimento dell'assemblea.
7. Il Presidente e, su suo invito coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 9, 3° comma del presente regolamento, rispondono agli oratori al termine di tutti gli interventi sugli argomenti in discussione ovvero dopo ciascun intervento.
8. Esauriti gli interventi e le risposte il Presidente dichiara chiusa la discussione.
Da tale momento nessun socio ha più diritto a prendere la parola sull'argomento discusso.

Art. 11 - Sospensione dei lavori

1. Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità può sospendere i lavori per un breve periodo, motivando la decisione.



CAPO IV - VOTAZIONI

SEZIONE I - REGOLE GENERALI

Art. 12 - Operazioni preliminari

1. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette in assemblea gli esclusi a norma dell'art. 10.6. del presente regolamento e accerta il numero dei titolari di diritto di voto presenti ai fini della validità delle delibere assembleari.
2. Il Presidente può disporre, prima dell'apertura della discussione, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione su ciascuno di essi, oppure, al termine della discussione di tutti o alcuni degli argomenti all'Ordine del Giorno.

Art. 13 - Votazioni

1. Salvo che per l'elezione alle cariche sociali, il Presidente pone ai voti le proposte di deliberazione per alzata di mano. Per consentire la registrazione nel verbale, i soci che hanno espresso un voto risultato di minoranza o che si siano astenuti devono far registrare il loro nominativo al tavolo della presidenza ovvero in altro luogo dal presidente indicato in sala, presentando il "Biglietto di Ammissione" ed un documento di identificazione.
2. Ove l'esito della votazione non sia evidente per il lieve scarto tra i voti favorevoli e quelli contrari, tenuto anche conto delle astensioni, il Presidente può farla ripetere eventualmente con il metodo "alzata e seduta" con prova e controprova.

SEZIONE II - ELEZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

Art. 14 - Apertura delle candidature

1. Le candidature per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono validamente rac-

CAPO IV - VOTAZIONI

SEZIONE I - REGOLE GENERALI

Art. 12 - Operazioni preliminari

1. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette in assemblea gli esclusi a norma dell'art. 10.6. del presente regolamento e accerta il numero dei titolari di diritto di voto presenti ai fini della validità delle delibere assembleari.
2. Il Presidente può disporre, prima dell'apertura della discussione, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione su ciascuno di essi, oppure, al termine della discussione di tutti o alcuni degli argomenti all'Ordine del Giorno.

Art. 13 - Votazioni

1. **Le votazioni avvengono mediante schede predisposte per i singoli punti di delibera ovvero mediante alzata di mano secondo quanto comunicato dal Presidente in apertura dei lavori assembleari. Nel caso di votazione per alzata di mano**, per consentire la registrazione nel verbale, i soci che hanno espresso un voto risultato di minoranza o che si siano astenuti devono far registrare il loro nominativo al tavolo della presidenza ovvero in altro luogo dal presidente indicato in sala, presentando il "Biglietto di Ammissione" ed un documento di identificazione.
2. Ove l'esito della votazione non sia evidente per il lieve scarto tra i voti favorevoli e quelli contrari, tenuto anche conto delle astensioni, il Presidente può farla ripetere eventualmente con il metodo "alzata e seduta" con prova e controprova.

SEZIONE II - ELEZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

Elezione del Consiglio di Amministrazione

Art. 14 - Definizioni e principi generali

1. **L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene mediante votazione su liste nonché mediante l'espressione di**



colte nei 90 giorni antecedenti la data prevista per l'assemblea in prima convocazione.

voto di preferenza su un Elenco di candidati/e votabili singolarmente. La formazione delle liste e dell'Elenco dei candidati di cui sopra, avverrà nei modi descritti nella presente sezione.

2. **Le liste sono definite come Liste Partecipative – Liste P – e Liste Autonome – Liste A, a seconda della modalità di formazione secondo quanto espresso nel presente regolamento. Ciascuna lista posta in votazione dovrà contenere 9 (nove) candidati/e che presentino tutti i requisiti di eleggibilità previsti dalle norme vigenti, dallo Statuto sociale e dal presente regolamento. Ciascuna lista deve garantire l'equilibrio di genere nei termini fissati dallo Statuto.**
3. **L'Elenco dei candidati/e verrà formato sulla base delle autocandidature di persone fisiche che, rispettando i requisiti di eleggibilità di cui sopra, presentino apposita richiesta, nei termini previsti dal presente regolamento, al Comitato Elettorale per la successiva trasmissione al Consiglio di Amministrazione.**
4. **Ai fini della presente sezione si definiscono come Comitato Promotore e Promotori, membri del Comitato Promotore, le tre persone fisiche che avviano il processo di formazione di una Lista Partecipativa.**
5. **Ai fini del presente regolamento sono definiti come Portatori di Valore:**
 - **le Aree Territoriali dei soci individualmente considerate (Coordinamenti di Area),**
 - **l'insieme dei soci della banca che siano dipendenti del Gruppo Bancario Banca Popolare Etica, compresi i dipendenti della Fondazione Culturale Responsabilità Etica e i banchieri ambulanti,**
 - **l'insieme dei soci di riferimento della Banca (Coordinamento dei soci di Riferimento).**
6. **Il Comitato Elettorale, nominato dal Consiglio di Amministrazione, nei termini previsti dal presente regolamento, è composto da:**
 - **due componenti il Comitato Etico**
 - **tre soggetti scelti tra i componenti delle funzioni di controllo o di altri organi compresi eventualmente i componenti**



del Consiglio di Amministrazione qualificati come indipendenti

La Direzione Generale assicura il necessario supporto di segreteria al Comitato Elettorale.

Il Comitato Elettorale ha compiti di ausilio al Consiglio di Amministrazione effettua la prima verifica sul rispetto dei requisiti dei singoli candidati/e e sulla conformità dell'intero procedimento elettorale alla legge, allo Statuto sociale e al presente regolamento. Le verifiche effettuate dal Comitato Elettorale sono trasmesse al Consiglio di Amministrazione cui spetta la decisione in ordine ai requisiti e alla conformità come sopra espressi. Il Comitato Elettorale può esprimere a richiesta pareri preventivi sull'adeguatezza delle singole candidature.

7. Ciascun socio in assemblea potrà votare una sola lista e un solo nominativo fra quelli inseriti nell'elenco dei candidati/e.
8. Al termine della votazione risulteranno eletti tutti i candidati inseriti della lista che ha ottenuto la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea nonché, eventualmente, i due candidati designati dalla lista che abbia ottenuto almeno 1/3 dei voti espressi.
9. La rimanente parte dei membri del Consiglio di Amministrazione sarà eletta dall'Elenco dei candidati/e risultando eletti i/le candidati/e che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e comunque nel rispetto dei criteri di equilibrio di genere stabiliti dallo Statuto sociale. Nel caso in cui la votazione sui singoli candidati/e non consentisse il rispetto delle regole di equilibrio di genere, si considereranno eletti i/le candidati/e immediatamente successivi/e a quelli che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
10. Nel caso in cui tutte le liste ottengano un pari numero di voti, verranno dichiarati eletti i/le candidati/e della lista la cui media aritmetica dell'età anagrafica dei singoli componenti risulti inferiore alle altre.

**Art. 15 - Commissione elettorale**

1. Al fine di garantire il trasparente svolgimento delle operazioni elettorali il Consiglio di Amministrazione nomina, nel medesimo termine di cui all'articolo precedente, una Commissione Elettorale composta da 5 membri esterni al Consiglio, scelti anche tra il personale della banca, con specifiche cognizioni in materie giuridiche e amministrative.
2. La Commissione Elettorale è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme Statutarie e Regolamentari concernenti l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Banca.
3. I membri della Commissione Elettorale non potranno sostenere la candidatura di alcuno.

Art. 15 - Requisiti delle liste

1. **Fermo restando che la competenza per la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione è dello stesso Consiglio da esercitarsi alla prima adunanza, ciascuna lista presentata deve indicare un/una candidato/a disponibile ad assumere tale incarico nonché un altro nominativo disponibile a far parte del Consiglio di Amministrazione scelto tra i candidati/le candidate di altro genere rispetto al/la candidato/a Presidente nell'ipotesi di cui al precedente punto 14.8.**
2. **Al fine di consentire la corretta formazione delle liste, il Consiglio di Amministrazione rende pubblici sul sito internet della banca i requisiti quali-quantitativi da esso stesso deliberati tenendo conto delle disposizioni di legge e di vigilanza, dello Statuto, delle norme interne e dei requisiti valoriali propri di Banca Etica. A tali requisiti dovranno far riferimento anche coloro che intendano candidarsi autonomamente ai sensi del precedente punto 14.3.**
3. **Non possono candidarsi in alcun modo i soggetti appartenenti alla categoria del personale più rilevante del Gruppo Bancario Banca popolare Etica, così come previsto dal Documento di politiche e prassi di remunerazione del suddetto Gruppo nonché i dipendenti del Gruppo che svolgano le loro mansioni nell'ambito dell'organizzazione dei soci.**
4. **In ogni caso il numero di dipendenti che potranno essere eletti al Consiglio di Amministrazione, non potrà essere superiore a due.**
5. **Ogni candidato/a alla carica di amministratore potrà essere inserito in una sola lista ovvero nel solo Elenco dei candidati/e di cui al precedente punto 14.3.**
6. **Ciascuna lista e ciascun/a candidato/a dovranno essere sostenuti da un numero di soci che ne appoggino la presentazione e la candidatura secondo quanto previsto nel presente regolamento.**
7. **Ciascun socio/a potrà sostenere con la propria firma una sola lista e un/a solo/a candidato/a inserito/a nell'Elenco di cui sopra. Le firme dei soci potranno essere raccolte anche in forma elettronica. Il**



Consiglio di Amministrazione formulerà le indicazioni sulle modalità di voto in occasione della pubblicazione sul sito dei requisiti quali-quantitativi di cui al precedente punto 15.2.

Art. 16 - I Candidati Consiglieri

16.1. Si possono candidare alla carica di Consigliere di Amministrazione i soci che, al momento del deposito della loro candidatura, risultino iscritti al Libro dei soci da almeno novanta giorni in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza richiesti dalla Legge vigente.

16.2. Il curriculum professionale e sociale del candidato dovrà essere di elevato profilo, prevedendo, in particolare, conoscenza ed esperienza almeno in uno dei seguenti settori o materie:

- ▶ del Terzo Settore,
- ▶ dell'Economia Sociale e Solidale,
- ▶ della Cooperazione Sociale e Internazionale,
- ▶ della Finanza eticamente orientata,
- ▶ dell'ambiente ed energie da fonti rinnovabili

In tali ambiti i candidati dovranno aver dato il proprio contributo per almeno tre anni svolgendo almeno uno dei seguenti ruoli:

- ▶ amministratore
- ▶ operatore e/o volontario
- ▶ studioso e/o ricercatore
- ▶ formatore

Le specifiche competenze e l'autorevolezza dei consiglieri dovranno essere tali da garantire un apporto significativo nelle discussioni consiliari, contribuendo all'assunzione di decisioni conformi all'interesse sociale.

16.3. Il consigliere eletto per qualificarsi come indipendente:

- ▶ non deve essere, o essere stato nei tre anni precedenti alla presentazione della candidatura, dipendente della società, di altra società del gruppo, di una sua collegata o di una società verso la quale sia esercitato il controllo, anche di fatto, o influenza notevole.

Art. 16 - Formazione delle liste autonome - lista A

1. Ogni lista A-Autonoma dovrà essere presentata al Comitato Elettorale per la successiva trasmissione al Consiglio di Amministrazione nei termini previsti dal presente regolamento accompagnata da idonee autocertificazioni circa il possesso dei requisiti qualitativi dei/le candidati/e nonché dalle firme di almeno 300 soci/e.

2. Alla lista dovrà essere allegato un programma e il curriculum di ciascun/a candidato/a secondo un format predisposto dal Consiglio di Amministrazione e reso disponibile sul sito della banca in occasione della pubblicazione dei requisiti quali-quantitativi.

3. Ogni lista A-Autonoma dovrà essere esaminata dal Consiglio di Amministrazione con l'ausilio del Comitato Elettorale entro cinque giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

4. Nel caso di rilievi sulla composizione della lista come presentata, il Consiglio di Amministrazione comunica le sue osservazioni al/ai presentatori il/i quale/i potranno nei cinque giorni successivi a tale comunicazione presentare una nuova lista tenendo conto delle indicazioni espresse dal Consiglio. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione non può escludere alcuna lista dalla competizione elettorale.



- ▶ nei tre anni precedenti alla presentazione della candidatura non deve aver fornito, direttamente o indirettamente anche tramite relazioni familiari, alla società, ad altra società del gruppo, ad una sua collegata, controllata, anche di fatto, o soggetta ad influenza notevole, alcun servizio o prodotto, ovvero essere dipendente di una impresa che abbia fornito, nei medesimi termini di cui sopra, o fornisca alla banca prodotti o servizi.
- ▶ non deve essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di alcun dipendente, amministratore, azionista di controllo della società o di altra società fornitrice di beni o servizi.
- ▶ non deve ricevere dalla società alcuna remunerazione al di fuori di quella che gli spetta come amministratore o come azionista

16.4. Fatte salve le eventuali cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, non possono rivestire la carica di Amministratore coloro che siano o divengano Amministratori e Sindaci di altre Banche o società dalle stesse controllate, salvo si tratti di enti centrali di categoria o Banche o Società partecipate, coloro che siano o divengano Parlamentare italiano o europeo, Ministro, Sottosegretario, Presidente e Vicepresidente di Regione o di Provincia, Assessore Regionale o Provinciale e componente della Giunta Regionale o Provinciale, Segretario o Presidente di partito a livello provinciale, regionale o nazionale.

16.5. La composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà prevedere la presenza di almeno un terzo di consiglieri di genere femminile.

Art. 17 - Presentazione delle candidature dei membri del Consiglio di Amministrazione

17.1. Tutti i soci debbono potersi riconoscere nel Consiglio di Amministrazione e considerare questo come legittimato portatore degli interessi sociali.

Art. 17 - Formazione delle liste partecipative - lista P

1. Il Comitato Promotore assume l'iniziativa di costituire una lista elettorale. Esso è composto da una persona che si candida al ruolo di Presidente della banca e da altre due persone che, della



- 17.2.** I soci fondatori, che sono ancora soci della banca, possono presentare, tre candidature alla carica di Consigliere di Amministrazione. I candidati dei soci fondatori devono essere nominati in una apposita riunione dove siano presenti la maggioranza dei soci fondatori di cui l'art. 17.3 e votati con la maggioranza relativa dei presenti.
- 17.3.** Sono soci fondatori: Acli, Agesci, Arci, Ass. Botteghe del Commercio Equo Solidale, Ass. Italiana Agricoltura Biologica, Cgm, Cooperativa Oltremare, Cooperazione Terzo Mondo, Etimos, Emmaus Italia, Fiba - Cisl Brianza, Gruppo Abele, Mag 2 Finance Milano, Mag Venezia, Mani Tese, Overseas, Uisp, Ust - Cisl Brianza.
- 17.4.** I Coordinamenti di Area delle Circoscrizioni locali possono presentare candidature alla carica di consigliere nel limite di 1 per ciascuna area. Ogni socio può segnalare alla propria circoscrizione territoriale di riferimento una o più candidature. La circoscrizione provvede poi, a seguito di una riunione del proprio Coordinamento, a segnalare al Coordinamento di Area i primi due candidati espressi dalla volontà dei soci. Il Coordinamento di Area, ricevute le segnalazioni dalle circoscrizioni locali, vota il candidato da proporre.
- 17.5.** Singole candidature potranno essere, inoltre, presentate da un numero non inferiore a 200 soci iscritti al Libro soci al 31.12 dell'anno precedente all'assemblea di rinnovo cariche che documentino secondo le vigenti normative il loro diritto di intervenire e di votare all'assemblea.
Ciascun socio può concorrere a presentare la candidatura di un solo membro del Consiglio di Amministrazione. In caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata valida per alcun candidato.
- 17.6.** Possono inoltre candidarsi, nei limiti delle previsioni statutarie, i Consiglieri di Amministrazione uscenti.
- 17.7.** Le proposte di candidature debbono essere raccolte su appositi moduli **persona candidata alla Presidenza, condividono la visione di governo della banca.**
- 2. Il Comitato promotore deve essere sostenuto da 100 firme di soci e socie.**
 - 3. Il Comitato Promotore è in ogni caso formato da persone che hanno le caratteristiche che li rendono candidabili, ad eccezione del requisito relativo al numero di mandati.**
 - 4. Entro i termini successivamente stabiliti dal presente regolamento, uno o più Comitati promotori comunicano al Comitato Elettorale per la successiva trasmissione al Consiglio di Amministrazione la propria volontà di costituire una lista Partecipativa.**
 - 5. Alla lista dovrà essere allegato un programma e il curriculum di ciascun/a candidato/a secondo un format predisposto dal Consiglio di Amministrazione e reso disponibile sul sito della banca in occasione della pubblicazione dei requisiti quali-quantitativi.**
 - 6. Ciascuna lista dovrà ottenere entro i termini fissati l'appoggio espresso di almeno tre Portatori di Valore definiti al precedente punto 14.5. Ciascun Portatore di Valore potrà appoggiare una sola lista.**
 - 7. I Portatori di Valore comunicano, entro la scadenza prefissata, al Comitato Elettorale, per la successiva trasmissione al Consiglio di Amministrazione, i nominativi dei/le candidati/e da inserire nella lista P da loro sostenuta; nel caso siano presenti in seno a tali Portatori di Valore significative minoranze, i Portatori di Valore potranno segnalare nominativi anche a favore di altri Comitati Promotori. Ciascun Portatore di Valore potrà comunicare, comunque, nominativi da inserire nella/e lista/e P con i seguenti limiti e favorendo la lista P sostenuta:**
 - a. fino a tre persone fisiche per ciascuna area territoriale dei soci**
 - b. da due a sei persone fisiche per l'insieme dei soci di Riferimento**
 - c. fino a tre persone fisiche da parte dei Lavoratori/trici scelti/e anche fra non dipendenti**



predisposti dalla Banca dove andrà riportato il nome, il cognome la residenza ed il numero di iscrizione al Libro dei soci di ciascun socio firmatario. La sottoscrizione del socio sostenitore dovrà risultare autenticata dai dipendenti presso la sede o le filiali della banca, ovvero dai Consiglieri di amministrazione, dai componenti del Comitato Etico, dai promotori finanziari, dai coordinatori e vice coordinatori delle circoscrizioni dei soci, dai valutatori sociali.

- 17.8.** Per essere validamente accolta la proposta di candidatura dovrà essere necessariamente corredata:
1. dal curriculum professionale del soggetto designato;
 2. dai documenti attestanti i requisiti di onorabilità del candidato;
 3. dalla dichiarazione con cui il candidato accetta la candidatura;
 4. dalla dichiarazione con cui il candidato attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dallo Statuto per la carica;
 5. dalla dichiarazione con cui il candidato, dicendosi consapevole delle responsabilità giuridiche, amministrative e sociali legate alla carica di consigliere di amministrazione della Banca, si impegna, nel caso di sua elezione, a ricoprire la carica con impegno e rigore assicurando una presenza assidua ai consigli e ai comitati con disponibilità a trasferite;
 6. Ogni candidato potrà accompagnare la propria candidatura con una illustrazione delle proprie specificità che potrà mettere a servizio della banca, allegando la propria fotografia, il numero - socio e il numero di azioni possedute.
- 8.** Il Consiglio di Amministrazione nei termini fissati dal presente regolamento darà idonea pubblicità sul sito internet della banca delle liste P presentate.
 - 9.** Una persona che intenda candidarsi potrà autonomamente chiedere di essere inserito in una lista P di sua scelta accompagnando la richiesta con l'autocertificazione del possesso dei requisiti quali-quantitativi nonché con la prova dell'appoggio di almeno 100 soci mediante la raccolta delle relative firme.
 - 10.** Il Comitato Promotore potrà inserire nella propria lista P fino a due persone fisiche senza necessità che queste siano sostenute da alcun socio della banca.
 - 11.** Al termine del processo di raccolta delle candidature da inserire nelle liste P, ciascun Comitato Promotore comunica al Comitato Elettorale per la successiva trasmissione al Consiglio di Amministrazione l'elenco dei candidati contenuti nella propria lista.
 - 12.** Nei termini previsti dal presente regolamento, il Consiglio di Amministrazione invita tutti i/le soci/e della banca a partecipare ad una consultazione pre elettorale da effettuarsi elettronicamente indicando il Comitato Promotore di preferenza ed esprimendo altresì fino a sette preferenze sui candidati inseriti nelle liste di candidati disponibili a far parte della lista partecipata, delle quali almeno cinque dovranno riferirsi alla lista promossa dal Comitato Promotore prescelto e due eventualmente riferiti a candidati inseriti in liste promosse da altri Comitati Promotori. Nel caso in cui vi fosse un solo Comitato Promotore, ciascun socio potrà esprimere un minimo di cinque e un massimo di sette preferenze. In ogni caso il candidato promotore che ha dato disponibilità ad assumere la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione non potrà essere votato.
 - 13.** Nel caso in cui uno o più Comitati Promotori, all'esito della consultazione, decidessero di ritirare le liste da loro promosse dalla competizione elettorale, i singoli candidati presenti in tali liste potranno eventualmente essere inseriti ad iniziativa dei singoli Comitati Promotori rimanenti nelle proprie liste.



14. I candidati disponibili dei Comitati Promotori eventualmente ritirati potranno, nel caso abbiano ricevuto almeno 100 preferenze od avessero il ruolo di candidato Presidente, proporre la propria candidatura nell'Elenco di cui al precedente punto 14.3.

15. Entro i termini stabiliti dal presente regolamento, ciascun Comitato Promotore, tenendo conto della consultazione pre elettorale, comunica al Comitato Elettorale per la successiva trasmissione al Consiglio di Amministrazione la composizione definitiva della propria lista, dichiarando le motivazioni che hanno portato alla scelta dei singoli candidati/e eventualmente anche discostandosi dalle indicazioni ricevute dal Consiglio nella procedura di cui al precedente art. 16.3. Nella composizione della lista è in ogni caso presente il/la candidato/a promotore che abbia dato disponibilità a ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

16. Nei termini previsti dal presente regolamento il Consiglio di Amministrazione, con l'ausilio del Comitato Elettorale, procede alla validazione delle liste P nei termini di cui al precedente articolo 16.4.

Art. 18 - Deposito delle candidature

1. Le singole candidature dovranno essere depositate entro il 30° giorno anteriore alla data prevista per l'assemblea in prima convocazione.

A tal fine si precisa che si ritengono validamente depositate solo le candidature pervenute, presso la sede sociale della Banca, entro e non oltre le ore 17.00 del giorno fissato quale termine ultimo.

2. Al momento del deposito, il personale addetto, procederà ad una verifica formale sulla completezza della documentazione. Solo se la documentazione risulterà completa la candidatura potrà essere validamente accettata.

In un apposito registro verrà quindi riportata la data e l'ora dell'avvenuto deposito.

Art. 18 - Formazione dell'Elenco dei candidati

1. L'Elenco dei candidati raccoglie le autocandidature di coloro che intendono candidarsi singolarmente a far parte del Consiglio di Amministrazione della Banca.

2. Possono candidarsi in tale Elenco tutti coloro che non sono inseriti in alcun Comitato Promotore ovvero candidati in un Comitato Promotore successivamente ritirati dalla competizione elettorale. Le persone interessate a far parte di questo elenco dovranno accompagnare la loro candidatura con il sostegno di almeno 100 firme di soci.

3. Possono inoltre candidarsi in tale Elenco coloro che, inseriti nelle liste di candidati disponibili formate da un Comitato Promotore, al termine della consultazione pre elettorale non siano stati inseriti nell'elenco definitivo dei candidati



della lista e abbiano ottenuto nella consultazione almeno 100 preferenze.

4. Nel caso in cui, all'esito della votazione, uno o più candidati dell'Elenco ottengano il medesimo numero di voti, risulteranno eletti i candidati più giovani.

Art. 19 - Componenti del Consiglio di Amministrazione in scadenza

1. Nei termini fissati dal presente regolamento, ciascun componente del Consiglio di Amministrazione in scadenza deve comunicare allo stesso Consiglio la propria volontà a presentare la propria candidatura.
2. Il componente del Consiglio che intenda ricandidarsi potrà a sua scelta richiedere l'inserimento in una lista ovvero nell'Elenco dei candidati senza necessità di raccogliere firme di soci a sostegno.

Art. 20 - Clausole di salvaguardia

1. Nel caso in cui, entro il termine del 10 dicembre dell'anno precedente a quello nel quale si svolge l'assemblea elettiva, non fosse presentata alcuna lista P da parte di alcun Comitato Promotore, il Consiglio di Amministrazione provvederà a costituire egli stesso un Comitato Promotore e indicare un candidato Presidente in base all'esito di una consultazione con i rappresentanti dei Portatori di Valore ed in base ad una decisione assunta con il consenso di almeno 9 componenti del Consiglio di Amministrazione stesso.
2. Nel caso in cui, entro il termine previsto all'articolo 22.14, non fosse presentato alcun Elenco di candidati/e ovvero sia presentato un elenco che non garantisca il rispetto del requisito di genere o di altri requisiti per la corretta formazione del nuovo Consiglio, competerà al Consiglio di Amministrazione in carica la predisposizione di un Elenco di candidati integrando o provvedendo integralmente alla sua costituzione, individuando liberamente i candidati e le candidate che assicurino il rispetto dei requisiti quali-quantitativi e di genere previsti.



Art. 21 - Pubblicità delle liste e dei candidati

1. Nei termini previsti dal presente regolamento, ciascuna lista e ciascun candidato/a presente nell'Elenco dei candidati, può far conoscere alle socie e ai soci il proprio programma e il proprio profilo. Al fine di agevolare tale forma di trasparenza, la Banca mette a disposizione il proprio sito web e le strutture interne di riferimento per i soci.
2. Qualunque socio o socia potrà inviare a ciascuna lista e/o a ciascun candidato inserito nell'Elenco dei candidati, singole richieste, suggerimenti e indicazioni, indirizzandoli ad un apposito indirizzo di posta elettronica fornito, su richiesta, dalla Banca a ciascuna lista e a ciascun singolo candidato inserito nell'Elenco dei candidati.

Art. 22 - Termini

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Comitato Elettorale e rende pubblici i requisiti quali-quantitativi per la composizione del Consiglio nonché il format per la redazione del programma entro il 30 ottobre dell'anno precedente l'elezione (rif. 14.6 - 15.2 - 16.2).
2. Il Comitato Promotore presenta al Consiglio il programma della propria lista entro il 30 novembre dell'anno precedente l'elezione (rif. 17.1).
3. Dal primo giorno non festivo di novembre, ciascun GIT potrà richiedere al Comitato Elettorale una valutazione preventiva sui requisiti di aspiranti candidati. Negli stessi termini uguale richiesta potrà essere avanzata dai singoli aspiranti candidati.
4. I Portatori di Valore dichiarano il loro appoggio alla lista entro il 20 dicembre dell'anno precedente l'elezione (rif. 17.2).
5. I Portatori di Valore comunicano al Consiglio i loro candidati entro il 20 gennaio dell'anno dell'elezione (rif. 17.3).
6. Il Consiglio di Amministrazione rende pubbliche le Liste Partecipative presentate dal 20 gennaio dell'anno dell'elezione (rif. 17.4).
7. Entro il 20 dicembre dell'anno precedente



l'elezione ciascun consigliere comunica al Consiglio la propria intenzione a ricandidarsi (rif. 19.1).

8. Ciascun socio e socia può chiedere di essere inserito in una Lista Partecipativa entro il 10 febbraio dell'anno dell'elezione (rif. 17.5).
9. La definizione dei candidati inseriti in ciascuna Lista Partecipativa si conclude entro il 10 febbraio dell'anno dell'elezione (rif. 17.7).
10. I soci e le socie possono partecipare alla consultazione pre elettorale sulle Liste Partecipative e sui candidati in esse inserite dal 4 al 6 marzo dell'anno dell'elezione (rif. 17.8).
11. Entro il termine del 10 marzo dell'anno dell'elezione ciascuna lista deve aver definito i nove candidati finali (rif. 17.11).
12. Entro il termine del 15 marzo dell'anno dell'elezione il Consiglio di Amministrazione provvede alla validazione delle Liste Partecipative (rif. 17.12).
13. Entro il termine del 20 marzo dell'anno dell'elezione devono essere presentate al Consiglio di Amministrazione le Liste Autonome (rif. 16.1).
14. Entro il termine del 20 marzo dell'anno dell'elezione deve essere formato l'Elenco dei candidati (rif. 14.3).
15. Successivamente al 20 marzo dell'anno dell'elezione le Liste e l'Elenco dei candidati sono inseriti nel sito web della banca (rif. 21.1).

Norma transitoria: per il primo anno di applicazione del presente regolamento, la scadenza di cui al precedente punto 2 è fissata al 10 dicembre dell'anno precedente l'elezione.

Elezione del Collegio Sindacale e del Collegio dei Proviviri

Art. 19 - Rinnovo del Collegio Sindacale

1. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste di candidati con l'indicazione di coloro che ricopriranno la carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente, nonché l'indicazione di chi ricoprirà la carica di Presidente del Collegio Sindacale.
2. Ciascuna lista deve essere presentata da un numero non inferiore a 200 soci iscritti al libro soci al 31.12 dell'anno precedente

Art. 23 - Rinnovo del Collegio Sindacale

1. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste di candidati con l'indicazione di coloro che ricopriranno la carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente, nonché l'indicazione di chi ricoprirà la carica di Presidente del Collegio Sindacale.
2. Ciascuna lista deve essere presentata da un numero non inferiore a 200 soci iscritti al libro soci al 31.12 dell'anno precedente



all'assemblea di rinnovo cariche che documentino secondo le vigenti normative il loro diritto di intervenire e di votare all'assemblea, ciascuna lista dovrà contenere almeno un terzo di candidati di sesso femminile.

3. Possono, inoltre, presentare una lista di candidati sindaci i quattro referenti di area in modo congiunto, dopo aver consultato i coordinatori delle circoscrizioni.
4. Per quanto non qui espressamente derogato si applicano per il rinnovo del Collegio Sindacale, in quanto compatibili, le norme sulla presentazione e sul deposito delle candidature dei consiglieri di amministrazione.
5. Ciascun socio può concorrere a presentare una sola lista. In caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.
6. Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, vanno depositate presso la sede legale della Società nel termine di cui all'art. 18, 1° comma del presente regolamento, corredate per ciascun soggetto designato:
 1. dal curriculum professionale;
 2. dai documenti attestanti i requisiti di onorabilità del candidato;
 3. dalla dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura;
 4. dalla dichiarazione con cui il candidato attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge 60 dallo Statuto per la carica.
5. a tal fine si terrà conto che materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli della Società sono quelli bancario, finanziario e assicurativo.
6. dalla dichiarazione cui il candidato, dicendosi consapevole delle responsabilità giuridiche, amministrative e sociali legate alla carica di Sindaco della Banca, si impegna, nel caso di sua elezione, a ricoprire la carica con impegno e rigore assicurando una presenza assidua ai consigli e ai comitati con disponibi-

all'assemblea di rinnovo cariche che documentino secondo le vigenti normative il loro diritto di intervenire e di votare all'assemblea. **Ciascuna lista dovrà rispettare i requisiti di genere stabiliti per il consiglio.**

3. Possono presentare una lista di candidati sindaci i referenti di area, in modo congiunto, dopo aver consultato i coordinatori delle circoscrizioni. **Possono inoltre essere avanzate singole autocandidature che dovranno essere presentate al Comitato Elettorale per la successiva trasmissione al Consiglio di Amministrazione. Effettuata la verifica dei requisiti, quest'ultimo le inoltrerà ai referenti di area per la composizione finale della lista da presentare in assemblea.**
4. **Ogni lista dovrà contenere l'indicazione di chi ricoprirà la carica di Presidente del Collegio, dei sindaci effettivi e dei supplenti. Ogni Lista dovrà essere composta da cinque nominativi.**
5. Ciascun socio può concorrere a presentare una sola lista. In caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.
6. Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, vanno depositate presso la sede legale della Società **entro il termine del 20 marzo dell'anno dell'elezione** corredate per ciascun soggetto designato:
 - ▶ dal curriculum professionale;
 - ▶ dai documenti attestanti i requisiti di onorabilità del candidato;
 - ▶ dalla dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura;
 - ▶ dalla dichiarazione con cui il candidato attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge o dallo Statuto per la carica.
- ▶ a tal fine si terrà conto che materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli della Società sono quelli bancario, finanziario e assicurativo.
- ▶ dalla dichiarazione cui il candidato, dicendosi consapevole delle responsabilità giuridiche, amministrative e sociali legate alla carica di Sindaco della Banca, si impegna, nel caso di sua elezione, a rico-



lità a trasferte, allegando altresì una propria fotografia.

7. Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate. Tuttavia la mancanza della documentazione relativa ai singoli candidati di una lista comporta soltanto l'esclusione dei candidati stessi e non incide sulla valida presentazione delle liste cui appartengono.
8. Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.
9. Non possono altresì essere eletti Sindaci e se eletti decadono dalla carica coloro che non siano in possesso dei requisiti prescritti o che siano componenti di organi amministrativi di altre Banche, salvo che si tratti di Società partecipate o di enti centrali di categoria.
10. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Art. 20 - Comitato dei Probiviri

1. La nomina del Comitato dei Probiviri avviene sulla base di liste nelle quali i candidati con l'indicazione di coloro che ricopriranno la carica di membro effettivo e supplente.
2. Ciascuna lista deve essere presentata da un numero non inferiore a 200 soci iscritti al libro soci al 31.12 dell'anno precedente all'assemblea di rinnovo cariche che documentino secondo le vigenti normative il loro diritto di intervenire e di votare all'assemblea. Ciascuna lista dovrà contenere almeno un terzo di candidati di sesso femminile.
3. Possono, inoltre, presentare una lista di candidati i quattro referenti di Area in modo congiunto, dopo aver consultato i coordinatori delle circoscrizioni.
4. Per quanto non qui non espressamente derogato si applicano per il rinnovo del Comitato dei Probiviri, in quanto compatibili, le norme sulla presentazione e sul deposito delle candidature dei consiglieri di amministrazione.
5. Ciascun socio può concorrere a presen-

pire la carica con impegno e rigore assicurando una presenza assidua ai consigli e ai comitati con disponibilità a trasferte, allegando altresì una propria fotografia.

7. Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate. Tuttavia la mancanza della documentazione relativa ai singoli candidati di una lista comporta soltanto l'esclusione dei candidati stessi e non incide sulla valida presentazione delle liste cui appartengono.
8. Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.
9. Non possono altresì essere eletti Sindaci e se eletti decadono dalla carica coloro che non siano in possesso dei requisiti prescritti o che siano componenti di organi amministrativi di altre Banche, salvo che si tratti di Società partecipate o di enti centrali di categoria.
10. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Art. 24 - Collegio dei Probiviri

1. La nomina del **Collegio** dei Probiviri avviene sulla base di liste nelle quali i candidati con l'indicazione di coloro che ricopriranno la carica di membro effettivo e supplente.
2. Ciascuna lista deve essere presentata da un numero non inferiore a 200 soci iscritti al libro soci al 31.12 dell'anno precedente all'assemblea di rinnovo cariche che documentino secondo le vigenti normative il loro diritto di intervenire e di votare all'assemblea. Ciascuna lista dovrà rispettare i requisiti di genere stabiliti per il Consiglio.
3. **Possono, inoltre, presentare una lista di candidati i referenti di Area, in modo congiunto, dopo aver consultato i coordinatori delle circoscrizioni.**
4. Per quanto non qui non espressamente derogato si applicano per il rinnovo del **Collegio** dei Probiviri, in quanto compatibili, le norme sulla presentazione e sul deposito delle candidature dei consiglieri di amministrazione.
5. Ciascun socio può concorrere a presentare una sola lista. In caso di inosservanza



tare una sola lista. In caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.

6. Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, vanno depositate presso la sede legale della Società nel termine di cui all'art. 18, 1° comma del presente regolamento, corredate per ciascun soggetto designato:
 - ▶ dalla dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura;
 - ▶ dalla dichiarazione con cui il candidato attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dallo Statuto per la carica, allegando altresì una propria fotografia.
7. Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate.
8. Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.
9. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Art. 21 - Costituzione della lista elettorale

1. La Commissione Elettorale procederà ad esaminare le singole candidature alla carica di consigliere di amministrazione e le liste per l'elezione dei Sindaci e dei Probi-viri depositate al fine di accertarne la regolarità formale e sostanziale.
2. La Commissione Elettorale procede quindi:
 - ▶ a formare la lista di candidati consiglieri di amministrazione: l'ordine di stampa dei nomi dei candidati alla carica di consigliere di amministrazione segue il criterio alfabetico;
 - ▶ a formare l'elenco delle liste per l'elezione del Collegio Sindacale seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse;
 - ▶ a formare l'elenco delle liste per l'elezione del Comitato dei Probi-viri seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Art. 22 - Pubblicazione delle liste

1. La lista dei candidati consiglieri, quella dei candidati sindaci e quella dei candidati

la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.

6. Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, vanno depositate presso la sede legale della Società entro il termine del 20 marzo dell'anno dell'elezione, corredate per ciascun soggetto designato:
 - ▶ dalla dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura;
 - ▶ dalla dichiarazione con cui il candidato attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dallo Statuto per la carica, allegando altresì una propria fotografia.
7. Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate.
8. Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.
9. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.



al Comitato dei Probiviri sono rese ufficiali a partire dal 15° giorno anteriore alla data prevista per l'assemblea in prima convocazione.

2. La lista dei candidati ed i relativi curricula sono a disposizione dei soci presso la sede della società e sono pubblicati sul sito web ufficiale della società.

Art. 23 - votazione

1. In assemblea il socio è chiamato ad esprimere il proprio voto per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Comitato dei Probiviri mediante scheda nominativa; lo scrutinio è segreto.
In ogni caso la votazione sarà, a norma di Statuto, palese conservandosi il diritto alla reale verifica dei voti espressi.
2. Le schede di votazione sono predisposte dalla Società.
Non saranno valide schede di votazione diverse da quelle predisposte dalla Società.
3. Ogni socio può votare utilizzando il numero di schede corrispondente ai diritti di voto ad esso assegnati (per effetto di rappresentanza e/o delega) nella fase di registrazione ed il voto si esercita presso gli appositi seggi presentando il Biglietto di Ammissione.
4. La scheda per l'elezione degli Amministratori riporta l'elenco generale dei candidati, mentre quella per l'elezione del Collegio Sindacale e del Comitato dei Probiviri riporta la liste di candidati nell'ordine stabilito dalla Commissione Elettorale ai sensi del precedente art. 20.2.
5. Il voto avviene contrassegnando con una penna esclusivamente la casella apposta a fianco dei nominativi dei candidati consiglieri di amministrazione ovvero a fianco della lista dei candidati al Collegio Sindacale e del Comitato dei Probiviri prescelti. Non sono consentite cancellature e/o sostituzioni o l'apposizione di segni o scritte di alcun genere, pena l'annullamento della scheda.
6. Per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione ciascun socio dovrà esprimere un numero di preferenze non inferiore al 50%, arrotondato all'unità superiore, e



non superiore all'80%, arrotondato all'unità superiore, del numero dei componenti il Consiglio così come fissato dall'assemblea.

Le schede riportanti un numero di preferenze inferiore o superiore a quello stabilito saranno considerate nulle.

7. Per il rinnovo del Collegio Sindacale e del Comitato dei Proviviri ciascun socio potrà esprimere la propria preferenza per una sola lista di candidati.

Le schede riportanti un numero di preferenze per più liste saranno considerate nulle.

Art. 24 - Proclamazione

1. Dopo che il Presidente ha dichiarato chiuse le votazioni, si procede allo scrutinio delle schede. Tale operazione viene verbalizzata.
2. Le operazioni di scrutinio e di redazione del verbale sono effettuate dagli scrutatori nominati dall'assemblea e si svolgono alla presenza del Comitato Elettorale.
3. L'attribuzione dei posti di Consigliere di amministrazione avviene secondo quanto previsto dall'articolo 30 del vigente Statuto.
4. Completate le operazioni di scrutinio il Presidente dell'assemblea proclama il nominativo degli eletti.

Art. 25 - Proclamazione

1. Dopo che il Presidente ha dichiarato chiuse le votazioni, si procede allo scrutinio delle schede. Tale operazione viene verbalizzata.
2. Le operazioni di scrutinio e di redazione del verbale sono effettuate dagli scrutatori nominati dall'assemblea e si svolgono alla presenza del Comitato Elettorale.
3. Completate le operazioni di scrutinio il Presidente dell'assemblea proclama il nominativo degli eletti.

CAPO V – CHIUSURA

Art. 25 - Chiusura dei lavori

1. Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e la relativa votazione, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

CAPO V – CHIUSURA

Art. 26 - Chiusura dei lavori

1. Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e la relativa votazione, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 - Poteri del Presidente

1. Oltre a quanto previsto nel presente regolamento, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 - Poteri del Presidente

1. Oltre a quanto previsto nel presente regolamento, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.